



Previdenza professionale in caso di divorzio

Guida per le coppie coniugate o registrate

AMBITO DIRITTO

Dipartimento federale dell'interno DFI
Ufficio federale per l'uguaglianza fra donna e uomo UFU

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra



PREFAZIONE → PAGINA 2

INTRODUZIONE → PAGINA 4

1 | SEPARAZIONE: LE DIVERSE

POSSIBILITÀ → PAGINE 6–33

SOSPENSIONE DELLA VITA COMUNE, TUTELA DELL'UNIONE CONIUGALE, DIVORZIO, SEPARAZIONE CONIUGALE, SCIoglimento DELL'UNIONE DOMESTICA REGISTRATA

SOSPENSIONE DELLA VITA COMUNE → PAGINA 8

TUTELA DELL'UNIONE CONIUGALE → PAGINA 11

DIVORZIO → PAGINA 15

SEPARAZIONE CONIUGALE → PAGINA 27

FAQ SUL DIVORZIO → PAGINA 28

2 | PREVIDENZA: LE CONSEGUENZE DELLA

SEPARAZIONE → PAGINE 34–47

IL SISTEMA SVIZZERO DEI TRE PILASTRI

PRIMO PILASTRO → PAGINA 36

SECONDO PILASTRO → PAGINA 40

TERZO PILASTRO VINCOLATO → PAGINA 44

CONSEGUENZE DELLA SEPARAZIONE SUI TRE PILASTRI

SOSPENSIONE DELLA VITA COMUNE → PAGINA 45

TUTELA DELL'UNIONE CONIUGALE → PAGINA 46

DIVORZIO → PAGINA 46

3 | FOCUS: IL CONGUAGLIO DELLA PREVIDENZA

PROFESSIONALE → PAGINE 48–72

INFORMAZIONI UTILI SUL CONGUAGLIO DELLA PREVIDENZA PROFESSIONALE → PAGINA 49

QUESTIONARIO → PAGINA 56

ESEMPI COMMENTATI → PAGINA 58

FAQ SUL CONGUAGLIO DELLA PREVIDENZA PROFESSIONALE → PAGINA 69

LINK UTILI → PAGINA 73

DISPOSIZIONI LEGALI → PAGINA 74

GLOSSARIO → ALETTA POSTERIORE

PREFAZIONE → PAGINA 2

INTRODUZIONE → PAGINA 4

> Legenda → PAGINA 5

1 | SEPARAZIONE: DIVERSE

POSSIBILITÀ → PAGINE 6–33

**SOSPENSIONE DELLA VITA COMUNE,
TUTELA DELL'UNIONE CONIUGALE,
DIVORZIO, SEPARAZIONE CONIUGALE
E SCIoglimento DELL'UNIONE
DOMESTICA REGISTRATA**

**SOSPENSIONE DELLA VITA
COMUNE** → PAGINA 8

- > Che cosa significa sospendere la vita comune?
- > A cosa bisogna prestare attenzione in caso di sospensione della vita comune?
- > Che cosa succede dopo la partenza dall'abitazione comune?

**TUTELA DELL'UNIONE
CONIUGALE** → PAGINA 11

- > Che cosa significa tutelare l'unione coniugale?
- > Come si svolge la procedura a tutela dell'unione coniugale?
- > Come si redige un'istanza per l'adozione di misure a tutela dell'unione coniugale?
- > Quali misure può ordinare il giudice competente per la tutela dell'unione coniugale?
- > Come fare per modificare le decisioni a tutela dell'unione coniugale?

DIVORZIO → PAGINA 15

- > Che cos'è il divorzio?
- > Quali tipi di divorzio esistono?
- > Il divorzio su richiesta comune
- > Come si svolge una procedura di divorzio su richiesta comune con accordo completo?
- > Come si svolge una procedura di divorzio su richiesta comune con accordo parziale?
- > Il divorzio su azione di un coniuge
- > Come si svolge la procedura di divorzio su azione di un coniuge?

- > Quali punti devono essere regolamentati in caso di divorzio?

SEPARAZIONE CONIUGALE → PAGINA 27

- > Che cos'è la separazione coniugale?
- > Quali sono gli effetti della separazione coniugale?

FAQ SUL DIVORZIO → PAGINA 28

- > Quanto costa una procedura di divorzio?
- > Chi paga i costi del divorzio?
- > Che cosa fare se le disponibilità finanziarie sono scarse?
- > Quanto dura una procedura di divorzio?
- > In caso di divorzio è obbligatorio il patrocinio di un avvocato?
- > In linea di principio quali documenti occorrono al giudice per pronunciare un divorzio?

2 | PREVIDENZA: LE CONSEGUENZE

DELLA SEPARAZIONE → PAGINE 34–47

IL SISTEMA SVIZZERO DEI TRE PILASTRI

PRIMO PILASTRO → PAGINA 36

- > Base legale
- > Che cos'è il primo pilastro?
- > Chi è assicurato?
- > Quando inizia e quando finisce l'obbligo contributivo?
- > Come viene calcolato l'ammontare del contributo?
- > Come viene calcolato l'ammontare della rendita?
- > Che cosa sono gli accrediti per compiti educativi o assistenziali?

SECONDO PILASTRO → PAGINA 40

- > Base legale
- > Che cos'è il secondo pilastro?
- > Che cos'è un istituto di previdenza?
- > Che cos'è un istituto di libero passaggio?
- > Quando inizia e quando finisce l'assicurazione?
- > Chi può assicurarsi a titolo facoltativo?
- > A quanto ammontano i contributi del secondo pilastro?
- > Come viene calcolato l'ammontare della rendita?

TERZO PILASTRO VINCOLATO → PAGINA 44

- > Base legale
- > Che cos'è il terzo pilastro vincolato (pilastro 3a)?
- > Chi può costituire un pilastro 3a?
- > Quanto si può versare ogni anno nel pilastro 3a?

CONSEGUENZE DELLA SEPARAZIONE SUI TRE PILASTRI

SOSPENSIONE DELLA VITA

COMUNE → PAGINA 45

TUTELA DELL'UNIONE

CONIUGALE → PAGINA 46

DIVORZIO → PAGINA 46

- > Quali conseguenze ha il divorzio sul primo pilastro?
- > Quali conseguenze ha il divorzio sul secondo pilastro?
- > Quali conseguenze ha il divorzio sul terzo pilastro vincolato (pilastro 3a)?

3 | FOCUS: IL CONGUAGLIO DELLA PREVIDENZA PROFESSIONALE → PAGINE 48–72

INFORMAZIONI UTILI SUL

CONGUAGLIO DELLA PREVIDENZA

PROFESSIONALE → PAGINA 49

- > Che cosa significa «conguaglio della previdenza professionale»?
- > Come funziona il conguaglio della previdenza professionale?
- > Che cosa rientra nel conguaglio della previdenza professionale?
- > Che cosa non rientra nel conguaglio della previdenza professionale?
- > Quali sono le tre situazioni tipiche del conguaglio della previdenza professionale?
- > In quali casi (eccezionali) non si procede alla divisione per metà?
- > Che cosa significa un'«adeguata previdenza per la vecchiaia e per l'invalidità»?

QUESTIONARIO → PAGINA 56

ESEMPI COMMENTATI → PAGINA 58

- > Esempio 1 – Nessun caso di previdenza
- > Esempio 2 – Caso di previdenza «invalidità» prima dell'età di pensionamento
- > Esempio 3 – Caso di previdenza «vecchiaia»
- > Esempio 4 – Rinuncia
- > Esempio 5 – Rifiuto per motivi gravi (divisione iniqua)
- > Esempio 6 – Divisione non ragionevolmente esigibile
- > Esempio 7 – Prelevamento in contanti (divisione impossibile)
- > Esempio 8 – Prelievo anticipato per la proprietà di un'abitazione

FAQ SUL CONGUAGLIO DELLA PREVIDENZA PROFESSIONALE → PAGINA 69

- > Quali sono i principi della revisione di legge valida dal 1° gennaio 2017?
- > Che cosa prevedono le disposizioni transitorie per le persone già divorziate?
- > Il conguaglio della previdenza professionale è obbligatorio?
- > Come si fa ad avere la certezza che tutti gli averi di previdenza sono considerati nel conguaglio?
- > Il regime dei beni è importante ai fini del conguaglio della previdenza professionale?
- > Che cosa succede ai versamenti del conguaglio della previdenza professionale se la situazione muta dopo il divorzio?
- > Che cosa succede ai prelievi anticipati per la proprietà di un'abitazione?
- > A chi vengono addebitati gli interessi perduti sul prelievo anticipato per la proprietà di un'abitazione?
- > Come si ottengono gli importi rilevanti per eseguire il conguaglio della previdenza professionale?
- > Dove deve essere versata la parte della previdenza professionale che vi è stata assegnata?

LINK UTILI → PAGINA 73

DISPOSIZIONI LEGALI → PAGINA 74

GLOSSARIO → ALETTA POSTERIORE

TITOLO

Previdenza professionale in caso di divorzio
Guida per le coppie coniugate o registrate

EDITORE

Ufficio federale per l'uguaglianza fra donna e uomo UFU in collaborazione
con la Conferenza svizzera delle delegate alla parità fra donne e uomini CSP

AUTRICI

Prof. Alexandra Jungo e MLaw Lena Rutishauser, Università di Friburgo

GRAFICA

Silvia Hugli Lory, www.typisch.ch

DISTRIBUZIONE

UFCL, Vendita di pubblicazioni federali, CH-3003 Berna
www.pubblicazionifederali.admin.ch
N. art. 303.001.i
05/2018

Berna, maggio 2018



Oggigiorno, separazione e divorzio sono una realtà per molte donne e molti uomini: se nel 1970, in Svizzera, solo il 15 per cento dei matrimoni giungeva al capolinea, nel 2016 ben il 40 per cento ha scelto di divorziare.

Separazione e divorzio sono svolte esistenziali dense di emozioni che segnano profondamente la vita di una persona. Al di là della loro dimensione emotiva, spesso si rivelano anche complesse a livello giuridico. Gli interrogativi che sollevano sono numerosi. A partire da quale momento la vita comune è sospesa? Che cosa sono le misure a tutela dell'unione coniugale? Quando e come vengono divisi il secondo e il terzo pilastro? La divisione è obbligatoria? Quali sono le conseguenze per la previdenza vecchiaia? Chi beneficia degli accrediti per compiti educativi? Che cosa succede se si divorzia dopo il pensionamento? Senza un minimo di conoscenze, per le persone coinvolte è praticamente impossibile far valere tutti i loro diritti.

La presente guida si prefigge di rimediare proprio a questa lacuna. Concepita per le donne e gli uomini che vogliono mettere fine al loro matrimonio o alla loro unione domestica registrata, fornisce in modo comprensibile le conoscenze di base sul sistema previdenziale svizzero e sulle disposizioni di legge che lo regolamentano. Grazie ad alcuni esempi che illustrano diverse situazioni di vita, si rivolge tanto al marito sessantenne senza figli quanto alla moglie trentenne con figli piccoli e un retroterra migratorio.

La lettura della presente guida è consigliata anche alle persone che progettano di sposarsi o di costituire un'unione domestica registrata e vogliono informarsi sulla reale portata della loro decisione nonché essere preparate ad affrontare qualsiasi evenienza.

Il nostro obiettivo è facilitare la comunicazione tra le parti e tra cliente e avvocato, affinché i diritti di tutte le persone coinvolte siano garantiti. Vogliamo offrire a donne e uomini le stesse informazioni chiare, solide e obiettive per promuovere un autentico dialogo tra pari.

Sylvie Durrer, direttrice dell'Ufficio federale per l'uguaglianza fra donna e uomo

Ringraziamenti

Completamente rivista, la presente guida è stata redatta dalle Prof. Dr. Alexandra Jungo e MLaw Lena Rutishauser dell'Università di Friburgo su mandato dell'Ufficio federale per l'uguaglianza fra donna e uomo (UFU), in collaborazione con la Conferenza svizzera delle delegate alla parità fra donne e uomini (CSP). Ci teniamo a ringraziare innanzitutto le due autrici per l'accurata stesura. Un sentito ringraziamento va anche al gruppo di accompagnamento composto da rappresentanti dell'Amministrazione federale e da membri del gruppo di lavoro per le questioni giuridiche della CSP.

Quando si attraversa un periodo difficile come un divorzio è fondamentale poter contare su informazioni attendibili e compilate con cura da fonti indipendenti. Le disposizioni di legge non sempre sono immediatamente comprensibili e farsi spiegare da un avvocato ogni singolo dettaglio può rivelarsi costoso. Su Internet si trovano molte risposte a domande sul divorzio, ma non è chiaro se siano giuridicamente corrette, complete e indipendenti. La presente guida ambisce a colmare questa lacuna.

I destinatari per i quali è stata concepita sono le coppie coniugate o registrate. Non si rivolge invece alle coppie non coniugate che si stanno separando anche se le informazioni sul mantenimento dei figli consultabili a pagina 23 valgono anche per loro.

Pur fornendo delucidazioni su singole disposizioni di legge, la presente guida non sostituisce in alcun modo una consulenza legale.

Il **capitolo 1** passa in rapida rassegna il possibile svolgimento di un divorzio, dal momento in cui una persona lascia l'abitazione comune fino al momento in cui i coniugi sono divorziati. Questa breve introduzione al diritto svizzero in materia di divorzio pone le basi necessarie per capire meglio i capitoli successivi, in particolare quello dedicato al cosiddetto conguaglio della previdenza professionale. Inoltre, affronta alcuni aspetti pratici del divorzio in generale.

Il **capitolo 2** presenta dapprima il sistema previdenziale svizzero e in seguito espone le conseguenze di ogni fase della separazione sulle pretese derivanti da ciascuno dei tre pilastri.

Il **capitolo 3** è dedicato al conguaglio della previdenza professionale che regola la ripartizione degli averi del secondo pilastro tra due coniugi che stanno divorziando. Per facilitare la comprensione di questo tema complesso, espone ciò che bisogna sapere sul quadro legale e fornisce alcuni esempi concreti. Infine, le FAQ rispondono alle domande più frequenti sul conguaglio della previdenza professionale e mostrano l'ulteriore procedura.

A proposito della quarta edizione



Nei dieci anni trascorsi dalla terza edizione sono entrate in vigore importanti revisioni di legge. La nuova edizione rivista tiene conto tra l'altro delle modifiche apportate al Codice civile in materia di conguaglio della previdenza professionale, di autorità parentale congiunta e di mantenimento del figlio. La presente guida si basa sulla dottrina e la giurisprudenza pubblicate fino al 31 dicembre 2016.

Le autrici

Friburgo, ottobre 2017

Legenda

I riquadri blu riportano informazioni essenziali.

 La guida si rivolge sia alle coppie registrate sia a quelle coniugate; eventuali differenze del quadro legale tra questi due tipi di coppia sono evidenziate con un  e commentate; in mancanza di un'indicazione particolare, quanto esposto vale per entrambi i tipi di coppia.



La lente segnala alcuni utili approfondimenti.



La matita segnala i consigli pratici.



Il punto esclamativo evidenzia gli ostacoli che potreste incontrare.

* Tutte le cifre contrassegnate da un asterisco si riferiscono al 2016, ma dato che vengono regolarmente adeguate siete invitati a consultare l'indirizzo www.bsv.admin.ch per conoscere il loro valore aggiornato.

Questi riquadri contengono link a siti web con informazioni più dettagliate.


1 | SEPARAZIONE LE DIVERSE POSSIBILITÀ




SOSPENSIONE DELLA VITA COMUNE, TUTELA DELL'UNIONE CONIUGALE, DIVORZIO, SEPARAZIONE CONIUGALE E SCIoglimento DELL'UNIONE DOMESTICA REGISTRATA

I coniugi con difficoltà matrimoniali possono prendere in considerazione l'idea di separarsi temporaneamente o definitivamente. Questo capitolo mostra le possibilità legali a disposizione in questa situazione, lo svolgimento sul piano giuridico di ogni fase – dall'uscita dall'abitazione comune fino al divorzio – e a quali punti è opportuno prestare attenzione lungo l'intero percorso.

Se non vedete alcun futuro per il vostro matrimonio, potete lasciare l'abitazione comune (sospensione della comunione domestica/sospensione della vita comune o vita separata, vedi pagina 8) senza dover per il momento passare da un giudice. Tuttavia, se durante la vita separata sorgono



contrasti che non riuscite a risolvere insieme al vostro partner, potete chiedere l'adozione di misure a tutela dell'unione coniugale (vedi pagina 11). Se la vita separata si protrae nel tempo e se desiderate porre definitivamente fine al matrimonio, potete chiedere il divorzio (vedi pagina 15). In alternativa al divorzio, la legge contempla anche la separazione giudiziale dei coniugi (separazione coniugale, vedi pagina 27), che non deve essere confusa con la sospensione della vita comune (con la quale si intende semplicemente che una persona lascia l'abitazione comune).

 In linea di principio, le coppie registrate sottostanno alle medesime regole delle coppie coniugate per quanto riguarda la sospensione della vita comune, la tutela e lo scioglimento dell'unione domestica registrata; non possono invece chiedere la separazione giudiziale.

Che cosa significa sospendere la vita comune?

Sospendere la vita comune significa sospendere la comunione domestica. In linea di principio, ciò accade quando uno dei due coniugi lascia l'abitazione comune. Oltre alla separazione geografica occorre che ci sia anche la volontà di vivere separati. Eventuali separazioni geografiche involontarie, per esempio in seguito a un viaggio o a una degenza in un ospedale o in una casa di cura, non sono sufficienti per sospendere la vita comune.

A cosa bisogna prestare attenzione in caso di sospensione della vita comune?

Di norma, per sospendere la vita comune non occorre adottare particolari provvedimenti né intraprendere alcuna procedura giudiziaria.

Affinché la situazione sia chiara è bene allestire, con o senza assistenza giuridica, una convenzione che regolamenti i dettagli e le conseguenze della sospensione della vita comune, segnatamente:

- > **Data della separazione:** da quando è sospesa la comunione domestica?
- > **Abitazione:** chi rimane nell'abitazione comune e chi se ne va?
- > **Suppellettili domestiche:** come vengono divise le suppellettili domestiche e i mobili?
- > **Figli:** presso quale genitore vivono i figli?
- > **Diritto di visita e di vacanza:** con quale frequenza i figli vedono l'altro genitore? Con quale genitore trascorrono quale parte delle loro vacanze?
- > **Mantenimento:** a quanto ammonta il mantenimento di cui necessitano i figli? Anche il coniuge con un reddito inferiore necessita di un contributo di mantenimento? Se sì, di quale entità?
- > **Tasse:** già nell'anno in cui viene sospesa la comunione domestica, i due coniugi vengono tassati separatamente e retroattivamente per l'intero periodo fiscale. Chi paga le imposte ancora dovute? A favore di chi vengono contabilizzate le rate già versate per l'anno fiscale in corso?
- > **Patrimonio:** a chi appartiene cosa? È opportuno stilare insieme un inventario dei beni (inclusi i debiti comuni).



Annotate su quale base finanziaria è stata stilata la convenzione (a quanto ammontano il reddito, il patrimonio e i debiti di entrambi i coniugi nel momento in cui redigono la convenzione?).



Se entrambi i coniugi percepiscono già una rendita di vecchiaia o d'invalidità devono chiedere al giudice di confermare la sospensione della comunione domestica (vedi descrizione della procedura a tutela dell'unione coniugale a pagina 11 e definizione nel glossario), in quanto la cassa di compensazione subordina a tale decisione giudiziaria il versamento di due rendite intere al posto di due rendite ridotte per coniugi (art. 35 cpv. 2 Legge federale su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti; LAVS).

Che cosa succede dopo la partenza dall'abitazione comune?


Se durante la vita separata sorgono contrasti e se l'altro coniuge non si attiene più alla convenzione stilata congiuntamente, è bene rivolgersi al giudice competente per la tutela dell'unione coniugale.

→ Per sapere cos'è e come funziona una procedura a tutela dell'unione coniugale, si rimanda a pagina 11.

Se entrambi i coniugi vogliono divorziare, possono presentare al giudice una richiesta comune di divorzio.


→ Per sapere come si svolge un divorzio su richiesta comune e quali sono i documenti che i coniugi devono produrre, si rimanda alle pagine 16 e 32.

Se solo uno dei coniugi vuole divorziare, è possibile domandare il divorzio con un'azione unilaterale senza il consenso dell'altro coniuge, a condizione che la vita separata duri da almeno due anni.

→ Per sapere a cosa occorre prestare attenzione in caso di divorzio su azione di un coniuge, si rimanda a pagina 20.
 Per le coppie registrate, è sufficiente che i partner vivano separati da almeno un anno.


Se solo uno dei coniugi vuole divorziare e per motivi gravi non si può ragionevolmente esigere la continuazione dell'unione coniugale, è possibile domandare il divorzio con un'azione unilaterale senza attendere che decorra il termine di due anni di vita separata.

→ Per saperne di più sul divorzio su azione di un coniuge per rottura del vincolo coniugale si rimanda a pagina 20.

 Questa possibilità non è prevista per le coppie registrate.

Se un divorzio è fuori discussione, ad esempio per motivi religiosi, è possibile chiedere la separazione coniugale.

→ Per saperne di più sulla possibilità, oggi poco frequente, della separazione giudiziale dei coniugi (separazione coniugale) si rimanda a pagina 27.


 Questa possibilità non è prevista per le coppie registrate.

Che cosa significa tutelare l'unione coniugale?

Se dopo una separazione sorgono problemi (p.es. se il contributo di mantenimento del figlio non viene pagato) che i due coniugi non riescono a risolvere da soli, è possibile rivolgersi al giudice competente per la tutela dell'unione coniugale e chiedere l'avvio di una procedura in tal senso. In linea di principio, lo scopo della procedura a tutela dell'unione coniugale è eliminare i contrasti tra i due coniugi per «salvare il matrimonio» (da cui la denominazione «tutela dell'unione coniugale»). Oggi, nella maggioranza dei casi, il giudice è di fatto chiamato soprattutto a regolamentare la vita separata fino al divorzio. Se prima di presentarsi davanti al giudice competente i due coniugi vivono già separati, nell'ambito della procedura a tutela dell'unione coniugale possono far convalidare o regolamentare la vita separata, far verificare la convenzione che hanno stipulato oppure elaborarne una con l'aiuto del giudice.

Poiché le misure a tutela dell'unione coniugale consistono quasi sempre nel preparare il divorzio, il loro carattere è essenzialmente provvisorio, ma dato che non sono limitate nel tempo possono anche rimanere valide per un lungo periodo. In tal caso, a determinate condizioni, possono essere modificate (vedi «Come fare per modificare le decisioni a tutela dell'unione coniugale?» a pagina 14).

Come si svolge la procedura a tutela dell'unione coniugale?

Il giudice interviene unicamente se uno dei due coniugi presenta un'istanza per l'adozione di misure a tutela dell'unione coniugale. Potete inoltrare tale istanza, corredata o meno di una motivazione, direttamente al tribunale del vostro domicilio o di quello del vostro coniuge (art. 23 Codice di procedura civile CPC;  art. 24 CPC). È tuttavia opportuno esporre brevemente la vostra situazione familiare, descrivere i problemi e le divergenze di opinione sorte con il vostro coniuge nonché, all'occorrenza, fornire i documenti che comprovano la vostra situazione finanziaria (p.es. certificati di salario, giustificativi dei premi di cassa malati e della pigione; vedi anche «Quali documenti occorrono di norma al giudice per poter pronunciare un divorzio?» a pagina 32).

Dopo aver all'occorrenza chiesto all'altro coniuge di prendere posizione sull'istanza presentata, il giudice invita entrambi a comparire personalmente a un'udienza durante la quale tenta di trovare una soluzione concordata tra le parti alle questioni pendenti. Se ciò risulta impossibile, ordina una misura (a tutela dell'unione coniugale) che reputa adeguata. Di norma, la procedura è orale e, per questo motivo, rapida e semplice.

CPC è l'abbreviazione del Codice di diritto processuale civile svizzero disponibile all'indirizzo www.admin.ch → Diritto federale → Raccolta sistematica → Termine di ricerca: CPC

Come si redige un'istanza per l'adozione di misure a tutela dell'unione coniugale?

All'indirizzo sottostante trovate alcuni esempi dell'istanza in questione. A volte anche i tribunali competenti mettono a disposizione sul rispettivo sito web modelli pronti per essere compilati e inoltrati, corredati dei documenti necessari.

CC è l'abbreviazione del Codice civile svizzero disponibile all'indirizzo www.admin.ch → Diritto federale → Raccolta sistematica → Termine di ricerca: CC

www.bj.admin.ch → Pubblicazioni & servizi → Diritto processuale civile → Moduli per gli atti scritti delle parti → Istanza a protezione dell'unione coniugale giusta l'art. 172 segg. CC

Quali misure può ordinare il giudice competente per la tutela dell'unione coniugale?

A tutela dell'unione coniugale, il giudice può segnatamente (art. 172 segg. e 176 segg. CC):

- > **Abitazione:** assegnare l'abitazione a titolo provvisorio;
- > **Suppellettili domestiche:** assegnare le suppellettili domestiche a titolo provvisorio;
- > **Figli:** regolamentare la custodia dei figli comuni e fissare il diritto di visita e di vacanza (vedi glossario) del genitore che non ne ha custodia; in linea di principio l'autorità parentale congiunta rimane valida anche durante la vita separata (riguardo alla differenza tra custodia e autorità parentale vedi a pagina 22 e glossario);
- > **Mantenimento:** fissare i contributi di mantenimento (futuri e retroattivi fino a un anno dalla presentazione dell'istanza per l'adozione di misure a tutela dell'unione coniugale) per il coniuge che ne ha diritto e per i figli;
- > **Separazione dei beni:** ordinare la separazione di beni.

La tutela dell'unione domestica secondo l'articolo 17 capoverso 2 della Legge sull'unione domestica registrata LUD si limita a fissare i contributi pecuniari e a regolamentare l'uso dell'abitazione e delle suppellettili domestiche. La LUD non prevede altre misure.

LUD è l'abbreviazione della Legge federale sull'unione domestica registrata di coppie omosessuali disponibile all'indirizzo www.admin.ch → Diritto federale → Raccolta sistematica → Termine di ricerca: LUD



Se il genitore tenuto al mantenimento non paga puntualmente o affatto i contributi per i figli fissati nel quadro della procedura a tutela dell'unione coniugale, il genitore creditore ha due possibilità:

o chiede che i contributi in questione gli vengano versati mediante l'anticipo degli alimenti (vedi glossario; art. 176a e 293 cpv. 2 CC) o chiede di essere aiutato a riscuotere i contributi che gli sono dovuti mediante il cosiddetto aiuto all'incasso (vedi glossario; art. 176a e 290 CC).

Mentre l'anticipo del contributo di mantenimento del coniuge (art. 176a e 131a CC) è previsto solo in alcuni Cantoni, l'aiuto all'incasso (art. 176a e 131 CC) di tale contributo è previsto in tutti i Cantoni ma, a differenza dell'aiuto all'incasso dei contributi di mantenimento per i figli, non è ovunque gratuito. Per maggiori informazioni rivolgetevi direttamente al vostro Comune di domicilio.

Come fare per modificare le decisioni a tutela dell'unione coniugale?

Dato che le misure a tutela dell'unione coniugale possono rimanere valide per un lungo periodo, entrambi i coniugi possono chiedere al giudice di modificarle. Affinché un'istanza in tal senso venga accolta, è necessario che la situazione effettiva di uno dei due coniugi sia cambiata in modo importante e duraturo (p.es. cessazione dell'attività lavorativa in seguito a pensionamento) oppure che, a posteriori, le previsioni sulle quali si è basata la decisione si rivelino alla prova dei fatti inesatte (art. 179 cpv. 1 CC).




Se decidete di riprendere la vita comune, le misure a tutela dell'unione coniugale ordinate per la vita separata vengono meno, fatta eccezione per la separazione dei beni e le misure di protezione dei figli (art. 179 cpv. 2 CC).

Che cos'è il divorzio?

Il divorzio è lo scioglimento legale del matrimonio da parte di un giudice. Solo un giudice può pronunciare un divorzio: pertanto, chi vuole divorziare deve sempre rivolgersi a un tribunale.

Quali tipi di divorzio esistono?

Esistono due tipi di divorzio: il divorzio su richiesta comune e il divorzio su azione di un coniuge. Se entrambi i coniugi desiderano divorziare anche se non hanno raggiunto un'intesa sui dettagli, si tratta di un divorzio su richiesta comune. Se solo uno dei due desidera divorziare, si tratta di un divorzio su azione di un coniuge.




Il divorzio su richiesta comune

Esistono due tipi di divorzio su richiesta comune: quello con accordo completo (art. 111 CC) e quello con accordo parziale (art. 112 CC).



Si parla di accordo completo quando i coniugi sono concordi nella volontà di divorziare e hanno già raggiunto un'intesa su tutte le conseguenze del divorzio.

Si parla di accordo parziale quando i coniugi sono concordi nella volontà di divorziare ma non hanno raggiunto un'intesa su tutte le conseguenze del divorzio.

 Alla procedura di scioglimento dell'unione domestica registrata si applicano per analogia le disposizioni sulla procedura di divorzio (art. 307 CPC).

Un modello per una richiesta comune di divorzio da presentare al giudice corredata di una convenzione sugli effetti del divorzio (vedi sotto) e dei documenti necessari è disponibile all'indirizzo www.bj.admin.ch → Pubblicazioni & servizi → Diritto processuale civile → Moduli per gli atti scritti delle parti → Richiesta comune di divorzio


Come si svolge una procedura di divorzio su richiesta comune con accordo completo?

La richiesta comune di divorzio è presentata direttamente al tribunale del domicilio di uno dei due coniugi (art. 23 CPC;  art. 24 CPC) senza preventiva procedura di conciliazione (art. 198 lett. c CPC;  art. 198 lett. d CPC).

Se l'istanza inoltrata è incompleta, il giudice vi invita a produrre i documenti mancanti. Inoltre, vi chiede il pagamento di un anticipo delle spese processuali (vedi glossario; art. 98 CPC) e se tale anticipo non è prestato non entra nel merito della domanda. Se entrambi vivete con un reddito molto modesto e non possedete praticamente alcun patrimonio per pagare un anticipo delle spese processuali, a determinate condizioni (vedi pagina 30) potete chiedere il gratuito patrocinio.


Se l'istanza inoltrata è completa, il giudice vi invita a un'audizione durante la quale vi sente insieme e separatamente per convincersi che avete agito per libera scelta e dopo matura riflessione. Una volta esaminati tutti i punti che devono essere regolamentati, in particolare quelli riguardanti gli interessi dei figli e il conguaglio della previdenza professionale (vedi glossario), e accertata la loro compatibilità con le leggi, il giudice può emettere una decisione nella quale omologa la convenzione e pronuncia il divorzio.

Procedura di divorzio su richiesta comune (con accordo completo)



Procedura di scioglimento giudiziale

(Secondo l'art. 307 CPC le disposizioni sulla procedura di divorzio si applicano per analogia alla procedura di scioglimento dell'unione domestica registrata)



Di norma, i figli tra i 6 e i 18 anni sono convocati dal giudice per essere sentiti (art. 298 CPC) e sono liberi di decidere se comparire o meno. Lo scopo di tale audizione è tenere conto del parere e dei diritti dei minori, dare loro la possibilità di porre domande e permettere al giudice di farsi un quadro della loro situazione all'interno della famiglia; non serve a raccogliere informazioni sui genitori.

Maggiori informazioni sull'audizione dei figli e per i vostri stessi figli possono essere scaricate o ordinate gratuitamente in forma cartacea all'indirizzo www.unicef.ch → Shop → Pubblicazioni → L'audizione dei bambini. Per i bambini dai 5 anni / Per i bambini dai 9 anni; L'audizione dei ragazzi. Per i ragazzi dai 13 anni; L'audizione dei figli. Per i genitori


Come si svolge una procedura di divorzio su richiesta comune con accordo parziale?

Se entrambi i coniugi vogliono divorziare ma non hanno raggiunto un'intesa su tutte o alcune delle conseguenze del divorzio, si parla di accordo parziale. Anche in questo caso, di norma, il giudice cerca di indurre le parti a un'intesa. Se ciò risulta impossibile, i due coniugi possono chiedere che sia lui a decidere sui punti litigiosi. Il giudice fissa un termine per promuovere un'azione dopodiché la procedura è identica a quella per il divorzio su azione di un coniuge descritta a pagina 20.

Il divorzio su azione di un coniuge

Il divorzio su azione di un coniuge è possibile in due casi: dopo almeno due anni di vita separata o quando non si può ragionevolmente esigere la continuazione dell'unione coniugale (rottura del vincolo coniugale).


In caso di divorzio su azione di un coniuge dopo la sospensione della vita comune (art. 114 CC), la persona che vuole divorziare può promuovere l'azione dopo aver vissuto separata dal coniuge per almeno due anni. Trascorso questo lasso di tempo, il membro della coppia che non vuole divorziare non vi si può più opporre e il divorzio diventa un diritto.

 Per le coppie registrate, è sufficiente che i partner vivano separati da almeno un anno (art. 30 LUD).





Con la separazione di fatto, ossia l'uscita definitiva dall'abitazione comune (vedi pagina 8), ha inizio il termine di due anni necessario per un divorzio su azione di un coniuge. Annotate la data in cui avete sospeso la comunione domestica e conservate i relativi giustificativi (p.es. la notifica del nuovo indirizzo presso il Comune di domicilio) affinché, se necessario, possiate comprovarla dinanzi al giudice.

Il divorzio su azione di un coniuge per rottura del vincolo coniugale (art. 115 CC) non prevede alcun termine di separazione. Se non si può ragionevolmente esigere la continuazione dell'unione coniugale, è possibile chiedere il divorzio subito, senza dover attendere che decorra il termine di due anni di vita separata. La rottura del vincolo coniugale è ammessa dal giudice solo in casi particolarmente gravi (p.es. in caso di grave violenza fisica o di reati commessi all'interno della coppia).

 La possibilità di chiedere lo scioglimento dell'unione domestica registrata per rottura del vincolo giuridico non è prevista per le coppie registrate.

Come si svolge la procedura di divorzio su azione di un coniuge?

L'azione di divorzio è presentata direttamente al tribunale del domicilio di uno dei due coniugi (art. 23 CPC;  art. 24 CPC) senza preventiva procedura di conciliazione (art. 198 lett. c CPC;  art. 198 lett. d CPC). L'azione non deve essere necessariamente corredata di una motivazione scritta, ma oltre alla domanda di divorzio deve contenere anche proposte sulle sue conseguenze (p.es. mantenimento, attribuzione dell'abitazione familiare, diritto di visita ecc.) e, nel limite del possibile, essere accompagnata dai giustificativi pertinenti. Il patrocinio di un avvocato non è obbligatorio ma raccomandato nei casi complessi.


Su richiesta, il giudice può ordinare provvedimenti cautelari (art. 276 CPC) per la durata della procedura di divorzio. In linea di principio, i provvedimenti di questo tipo mirano, analogamente alle misure a tutela dell'unione coniugale (vedi pagina 12), a regolamentare la vita separata, ma a differenza di queste ultime entrano in considerazione solo dopo che è stata presentata una domanda di divorzio. Eventuali misure a tutela dell'unione coniugale già ordinate rimangono valide anche durante la procedura di divorzio.

Il giudice convoca le parti (entrambi i coniugi) a un'udienza di conciliazione, durante la quale tenta di indurle a raggiungere un'intesa. Se su tutte o alcune conseguenze del divorzio le posizioni rimangono distanti, il giudice impartisce alla parte attrice, ossia alla persona che ha




promosso l'azione di divorzio, un termine per motivarla per scritto dopodiché la parte convenuta, ossia la persona che non vuole il divorzio, può presentare sempre per scritto le proprie osservazioni in merito. A questo punto, il giudice cita le parti a un dibattimento, nel corso del quale le parti hanno nuovamente la possibilità di esprimere il proprio parere. Di norma, anche in questa fase della procedura il giudice cerca ancora una volta di indurre i coniugi a trovare un accordo, ma se i suoi sforzi risultano vani procede all'assunzione di prove riguardo ai fatti contestati, sente le parti e, se necessario, può anche ordinare perizie (p.es. per stimare il valore di una casa) o esami testimoniali. All'occorrenza può convocare i coniugi a udienze supplementari. Una volta raccolte tutte le prove, se le parti non hanno ancora raggiunto un'intesa il giudice prende una decisione sotto forma di sentenza.

La procedura di divorzio su azione di un coniuge è generalmente lunga, spesso onerosa e fonte di grande stress psicologico per tutte le persone coinvolte.

In linea di principio, anche in questa procedura i figli tra i 6 e i 18 anni sono convocati dal giudice per essere sentiti (art. 298 CPC; vedi pagina 19)

 Alla procedura di scioglimento dell'unione domestica registrata si applicano per analogia le disposizioni sulla procedura di divorzio (art. 307 CPC).

Quali punti devono essere regolamentati in caso di divorzio?

- > **Interessi dei figli:** autorità e custodia parentale, diritto di visita e di vacanza, mantenimento (art. 133, 296 segg., 273 segg. e 276 segg. CC);
- > **Attribuzione dell'abitazione familiare** (art. 121 CC;  art. 32 LUD);
- > **Liquidazione del regime dei beni** (art. 120 cpv. 1 e 204 segg. CC);
- > **Obbligo di mantenimento dopo il divorzio** (art. 125 segg. CC;  art. 34 LUD);
- > **Conguaglio della previdenza professionale** (art. 122 segg. CC;  art. 33 LUD; vedi da pagina 48);
- > **Costi** della procedura di divorzio.



Per trovare un modello di convenzione sugli effetti del divorzio consultate il sito web del tribunale competente o contattatelo direttamente.

> Autorità e custodia parentale

Nelle questioni in cui il figlio non è ancora in grado di decidere da solo, i genitori che detengono l'autorità parentale hanno il diritto e il dovere di decidere al posto suo. Al riguardo, occorre distinguere tra autorità parentale (vedi glossario) e custodia parentale (vedi glossario). Mentre la prima riguarda la rappresentanza legale, l'educazione e la formazione del figlio, la seconda stabilisce presso quale genitore vive il figlio e chi lo accudisce quotidianamente. Dal 2014, l'autorità parentale congiunta è la regola per tutti i genitori, siano essi non coniugati, coniugati o divorziati. Il giudice attribuisce l'autorità parentale esclusiva solo quando l'autorità parentale congiunta è incompatibile con il bene del minore, caso questo estremamente raro. Nondimeno, l'autorità parentale congiunta non significa automaticamente che entrambi i genitori abbiano anche la custodia del figlio. Nella maggior parte dei casi, i genitori esercitano sì insieme l'autorità parentale, ma il figlio vive prevalentemente presso il genitore che ne ha la custodia.

> Diritto di visita e di vacanza

Il genitore che non ha la custodia del figlio (quello presso il quale il figlio non vive) e il figlio stesso hanno il diritto di avere relazioni personali sotto forma di visite, telefonate, notizie, ecc. Le visite e le vacanze sono un diritto e al tempo stesso un dovere tanto per i genitori quanto per il figlio, devono essere commisurate ai bisogni concreti di quest'ultimo e contribuire al suo bene.



In determinate circostanze, anche all'ex partner può essere conferito il diritto a intrattenere relazioni personali con i figli dell'altro partner (art. 27 cpv. 2 LUD combinato con art. 274a CC).

> Mantenimento del figlio

Il mantenimento di un figlio consiste nella cura, nell'educazione e in prestazioni pecuniarie.

In linea di massima, il genitore presso il quale il figlio vive prevalentemente contribuisce al suo mantenimento prendendosene cura ed educandolo, mentre il genitore che non ne ha la custodia (quello presso il quale il figlio non vive) partecipa al suo mantenimento versando prestazioni pecuniarie.

L'ammontare dei contributi di mantenimento viene calcolato tenendo conto dei bisogni del figlio, del reddito e delle spese mensili del padre e della madre nonché, a seconda della situazione, dei costi dell'asilo nido e dell'accudimento del figlio da parte di terzi o di un genitore (vedi sotto). Dato che le basi di calcolo variano da un Cantone all'altro chiedete informazioni al tribunale civile competente o una consulenza legale al luogo di domicilio del figlio.

Da gennaio 2017, il figlio beneficia del cosiddetto contributo di accudimento (vedi glossario) come parte integrante del suo mantenimento, ma non di quello del genitore (art. 276 cpv. 2 e 285 cpv. 2 CC). Lo scopo di tale contributo è coprire i costi dell'accudimento da parte di terzi o del genitore

che si occupa prevalentemente o esclusivamente del figlio. Tali costi consistono nella riduzione della capacità del genitore in questione di provvedere al proprio sostentamento: spesso, infatti, chi accudisce prevalentemente o esclusivamente un figlio non esercita un'attività lucrativa a tempo pieno. Le conseguenze finanziarie dell'accudimento del figlio comune devono essere ripartite tra madre e padre senza tuttavia remunerare il genitore che se ne fa carico. Il tempo dell'accudimento viene indennizzato in base al criterio del costo della vita, ma i pareri al riguardo divergono: secondo alcuni, in caso di accudimento al 100 per cento è dovuto il pieno contributo e in caso di accudimento al 50 per cento è dovuta la metà; secondo altri, se il genitore che accudisce (principalmente) il figlio può provvedere al proprio sostentamento non è dovuto alcun contributo. Spetterà al Tribunale federale stabilire quale dei due punti di vista è quello corretto.

Chi percepisce gli assegni per i figli dopo il divorzio?

Di norma, gli assegni per i figli sono percepiti dal genitore che esercita un'attività lucrativa. Se entrambi i genitori lavorano, tali assegni sono versati a quello presso il quale i figli vivono prevalentemente. Se solo un genitore esercita un'attività lucrativa e percepisce gli assegni in questione, questi è tenuto a riversarli al genitore che accudisce i figli (art. 285a cpv. 1 CC).



Gli assegni per i figli devono essere versati in aggiunta al contributo di mantenimento del figlio, ma sono inclusi nel calcolo del suo importo. Per esempio, se i bisogni di un figlio ammontano a CHF 750, il genitore debitore paga questo importo con assegni per i figli in ragione di CHF 200* e un contributo di mantenimento pari a CHF 550.

Chi beneficia degli accrediti per compiti educativi dopo il divorzio?

In linea di principio, gli accrediti per compiti educativi (vedi pagina 39; glossario) sono suddivisi tra i due genitori se entrambi detengono l'autorità parentale. Tuttavia, dato che quasi sempre a provvedere in misura preponderante all'accudimento dei figli è un solo genitore, che per questo motivo riduce la sua attività lucrativa a scapito delle sue future prestazioni AVS, gli accrediti per compiti educativi dovrebbero essere assegnati a tale genitore. Tale assegnazione deve essere regolamentata in una convenzione stipulata tra i genitori (art. 52^f^{bis} cpv. 2 Ordinanza sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti; OAVS).

> **Attribuzione dell'abitazione familiare**

Dato che la sospensione della vita comune mette fine alla comunione domestica, uno dei due coniugi deve provvisoriamente lasciare l'abitazione comune. L'attribuzione definitiva dell'abitazione è stabilita nella convenzione sugli effetti del divorzio oppure nella sentenza di divorzio. Se i coniugi non riescono a raggiungere un'intesa su questo punto, spetta al giudice decidere in merito tenendo conto innanzitutto dell'interesse dei figli a rimanere nel loro ambiente abituale nonché, all'occorrenza, di motivi professionali o di salute (p.es. appartamento accessibile in sedia a rotelle).

> **Liquidazione del regime dei beni**

La liquidazione del regime dei beni (vedi glossario) segna lo scioglimento di tale regime. Se non hanno disposto altrimenti per convenzione matrimoniale, i coniugi sono sottoposti al regime della partecipazione agli acquisti (vedi glossario). In tal caso, lo scioglimento della partecipazione agli acquisti significa sostanzialmente che ogni coniuge conserva i beni propri (ossia tutti i beni che possedeva al momento del matrimonio nonché tutte le donazioni e le eredità ricevute durante il matrimonio) e ha diritto a metà degli acquisti (ossia tutto ciò che i due coniugi hanno accumulato durante il matrimonio).




Dato che per le coppie registrate la legge prevede come regime ordinario la separazione dei beni, in caso di scioglimento del regime dei beni, patrimonio e debiti non vengono divisi (art. 18 segg. LUD).

> **Obbligo di mantenimento dopo il divorzio**

Se un coniuge non è in grado di provvedere al proprio mantenimento dopo il divorzio, l'altro coniuge gli deve un contributo di mantenimento (art. 125 CC). L'erogazione di tale contributo presuppone che il matrimonio abbia avuto un impatto importante sulla vita della coppia. In linea di principio, ciò è il caso quando il matrimonio è durato più di dieci anni o i due coniugi hanno figli comuni minorenni.

L'erogazione, l'importo e la durata del contributo di mantenimento dipendono dalla ripartizione dei compiti durante il matrimonio, dall'età, dalla salute, dalla formazione professionale e dalle prospettive di reddito. Se non avete figli in comune o se il matrimonio è durato poco, con ogni probabilità non avete alcun diritto al versamento del contributo in questione. L'importo del contributo di mantenimento dopo il divorzio varia a dipendenza dei bisogni finanziari e delle possibilità dei coniugi.

 In linea di principio, dopo lo scioglimento dell'unione domestica registrata ciascun partner provvede da sé al proprio sostentamento. La legge parte dal principio che, a differenza dei coniugi, entrambi i partner registrati si guadagnano da vivere autonomamente. Il giudice può tuttavia fissare il pagamento di contributi di mantenimento se durante e a causa dell'unione domestica uno dei partner ha ridotto o rinunciato alla sua attività lucrativa o se si trova in difficoltà finanziarie in seguito allo scioglimento dell'unione domestica (art. 34 LUD).



Mentre l'anticipo dei contributi di mantenimento dopo il divorzio (vedi «Anticipo degli alimenti» nel glossario; art. 176a e 131a CC) è previsto solo in alcuni Cantoni, l'aiuto all'incasso (vedi glossario; art. 176a e 131 CC) di tali contributi è previsto in tutti i Cantoni ma, a differenza dell'aiuto all'incasso dei contributi di mantenimento per i figli, non è ovunque gratuito. Per maggiori informazioni rivolgetevi direttamente al vostro Comune di domicilio.

> Conguaglio della previdenza professionale

Il conguaglio della previdenza professionale consiste nella divisione dell'avere accumulato nella cassa pensioni durante il matrimonio (vedi glossario). In caso di divorzio, si procede dapprima alla liquidazione del regime dei beni, poi al conguaglio della previdenza professionale e infine alla fissazione dell'importo del contributo di mantenimento.

L'esatto funzionamento del conguaglio della previdenza professionale e i punti ai quali bisogna prestare attenzione sono descritti al capitolo 2 (vedi pagina 34).

> Costi della procedura di divorzio

Nella convenzione sugli effetti del divorzio, i coniugi devono concordare chi si fa carico in quale misura delle spese processuali e delle eventuali spese di patrocinio.

Se vivete con un reddito molto modesto e non possedete praticamente alcun patrimonio per pagare l'anticipo delle spese giudiziarie (vedi glossario) a determinate condizioni potete chiedere il gratuito patrocinio (vedi pagina 30).

Oggigiorno i casi di separazione coniugale sono molto rari in quanto la maggior parte delle coppie preferisce divorziare. Nel 2010, in Svizzera, sono state pronunciate solo 102 separazioni coniugali contro 22 081 divorzi. Per questo motivo, nella legge del 2004 sull'unione domestica registrata il legislatore ha rinunciato a inserirvi l'istituto della separazione giudiziale.

Che cos'è la separazione coniugale?

Invece del divorzio, i coniugi possono chiedere la separazione coniugale, da non confondere con la sospensione della vita comune che comporta unicamente lo scioglimento della comunione domestica. La separazione coniugale è presa in considerazione soprattutto dalle coppie che non vogliono divorziare per motivi religiosi, di assicurazioni sociali o successori. A differenza del divorzio, la separazione coniugale non rompe il vincolo matrimoniale (dal punto di vista civile la coppia rimane «coniugata»), ma sospende unicamente l'obbligo di convivenza dei coniugi. Le coppie che optano per la separazione coniugale non perdono il diritto di divorziare, in altre parole anche dopo una sentenza di separazione coniugale potete sempre chiedere il divorzio.

💡 La possibilità di chiedere la separazione coniugale non è prevista per le coppie registrate.

Quali sono gli effetti della separazione coniugale?

Una volta pronunciata la sentenza di separazione coniugale, i coniugi sottostanno al regime della separazione dei beni. I coniugi mantengono inalterate le loro pretese in materia di successione e assicurazioni sociali, ma possono chiedere alla cassa di compensazione di porre fine alla riduzione delle rendite AVS che percepivano come coppia (vedi anche pagina 39).

Quanto costa una procedura di divorzio?

I costi di un divorzio si compongono delle spese processuali e delle eventuali spese di patrocinio (onorario dell'avvocato).

Le spese processuali sono fissate dal giudice in base ai regolamenti cantonali sulle tasse giudiziarie, ragione per cui il loro importo varia a dipendenza del Cantone. Questo aspetto può rivestire una certa importanza se voi e il vostro coniuge non vivete nello stesso Cantone, dato che in tal caso potete scegliere in quale dei due chiedere il divorzio.

Le tasse giudiziarie riportate nella tabella sottostante fungono da orientamento per un divorzio su richiesta comune con accordo completo che, in linea di principio, necessita di una sola breve udienza. Tasse supplementari sono applicate in caso di richieste di iscrizione al registro fondiario o di un aiuto del giudice a redigere la convenzione sugli effetti del divorzio. Gli importi esposti sono quindi puramente indicativi.

In caso di divorzio con accordo parziale o su azione di un coniuge occorre mettere in conto almeno il doppio delle tasse riportate nella tabella. La fattura lievita ulteriormente se si rendono necessarie ulteriori udienze, perizie o altre spese.

Reddito mensile netto di entrambi i coniugi	Tassa nel Cantone di Berna
Fino a CHF 4000	CHF 600
Da CHF 4000 a CHF 5000	CHF 800
Da CHF 5000 a CHF 6000	CHF 1000
Da CHF 6000 a CHF 7000	CHF 1200
Da CHF 7000 a CHF 8000	CHF 1400
Fino a CHF 15 000	La tassa aumenta di CHF 200 ogni CHF 1000 di reddito netto
Oltre CHF 15 000	CHF 3000

Fonte: direttive dell'AJPB sulla fissazione delle tasse giudiziarie e degli anticipi nella procedura civile dinanzi all'autorità di conciliazione e al tribunale regionale, pagina 4 seg. (disponibili in francese e tedesco).



L'importo delle tasse giudiziarie può variare sensibilmente a dipendenza del Cantone e della complessità del caso. Per maggiori informazioni rivolgetevi direttamente al tribunale competente.

Di norma, le spese di patrocinio sono fissate nella convenzione di onorario stipulata con il vostro avvocato. La tariffa oraria varia da CHF 200 a CHF 400 (e in taluni casi anche oltre) a seconda della regione. A questa voce si aggiungono quasi sempre altre spese nonché l'imposta sul valore aggiunto. Analogamente alle spese processuali anche in questo caso vale la regola secondo cui più un caso è complesso o richiede tempo, maggiori sono le spese di patrocinio.



Riassumendo, i costi di un divorzio possono variare sensibilmente a dipendenza del Cantone, della complessità del caso e della tariffa oraria dell'avvocato.

Chi paga i costi del divorzio?

Nel caso di un divorzio consensuale, le spese processuali sono generalmente divise a metà. Se scegliete di farvi patrocinare da un avvocato, è prassi che ogni parte paghi le proprie spese. I coniugi sono liberi di concordare anche un'altra ripartizione nella convenzione sugli effetti del divorzio.

In linea di principio, anche nel caso di un divorzio su azione di un coniuge, il giudice divide le spese tra le parti in ragione della metà per incentivarle a raggiungere un'intesa il più rapidamente possibile.

Che cosa fare se le disponibilità finanziarie sono scarse?

Dato che tutti devono poter accedere alle vie legali, la legge prevede che ogni coniuge ha diritto al gratuito patrocinio quando non si può ragionevolmente esigere che si faccia carico delle proprie spese processuali e legali. Tuttavia, se la situazione finanziaria del vostro coniuge è nettamente migliore rispetto alla vostra, il giudice non vi concede il gratuito patrocinio ed esige che sia il vostro coniuge, nel quadro dell'obbligo coniugale di reciproca assistenza e mantenimento (art. 159 e 163 CC), a pagare la vostra parte dell'anticipo delle spese giudiziarie.

Il gratuito patrocinio (art. 29 cpv. 3 Costituzione federale Cost. e art. 117 segg. CPC) vi esonera dall'obbligo di pagare anticipi, cauzioni e spese processuali, e se necessario, vi assegna un avvocato d'ufficio. Tali spese, tuttavia, sono assunte dal Cantone solo a titolo provvisorio: se nei dieci anni successivi alla chiusura della procedura, la vostra situazione economica migliora, il giudice rispettivamente il Cantone può obbligarvi a rifondere le spese processuali e di patrocinio che vi sono state condonate (art. 122 cpv. 1 lett. d e 123 CPC).

Il gratuito patrocinio è concesso unicamente su domanda e se:

- > il vostro reddito è appena sufficiente a coprire le vostre spese;
- > e disponete di pochi risparmi o non ne disponete affatto;
- > e la vostra domanda non appare priva di probabilità di successo (ciò che è praticamente escluso nel caso di un divorzio).

Inoltre, se necessitate di una consulenza legale per tutelare i vostri diritti o perché la controparte è patrocinata da un avvocato, il diritto al gratuito patrocinio include anche la designazione di un avvocato d'ufficio.



Nel quadro del gratuito patrocinio tenete presente anche il cosiddetto anticipo delle spese giudiziarie (vedi glossario). Vi ricordiamo che in virtù dell'obbligo coniugale di reciproca assistenza (art. 159 e 163 CC), valido durante l'intera procedura a tutela dell'unione coniugale e di divorzio, ogni coniuge ha diritto al pagamento dell'anticipo delle spese giudiziarie da parte dell'altro coniuge, se i mezzi finanziari di cui quest'ultimo dispone glielo consentono. Tale diritto prevale sul gratuito patrocinio (dello Stato). Di conseguenza, nel momento in cui presentate al giudice un'istanza di gratuito patrocinio dovete dimostrare che avete chiesto invano un anticipo delle spese giudiziarie al vostro coniuge o che questi non è in grado di pagarlo.

Quanto dura una procedura di divorzio?

- > Di norma, nel caso di un divorzio su richiesta comune con accordo completo la procedura dura tra i tre e i cinque mesi.
- > Nel caso di un divorzio su richiesta comune con accordo parziale, dipende dal tempo che i coniugi impiegano per raggiungere un'intesa e può quindi variare da qualche mese (come per un divorzio con accordo completo) a diversi anni (come per un divorzio su azione di un coniuge).
- > Nel caso di un divorzio su azione di un coniuge, dipende dai punti litigiosi. Se occorrono perizie o esami testimoniali, nella peggiore delle ipotesi la procedura può durare diversi anni.

In caso di divorzio è obbligatorio il patrocinio di un avvocato?

In linea di principio, per divorziare non è obbligatorio farsi rappresentare da un avvocato. Soprattutto se siete d'accordo su tutti i punti potete redigere insieme la convenzione sugli effetti del divorzio. A tale scopo, potete servirvi dei formulari pronti per essere compilati messi a disposizione online da diversi tribunali oppure di altri modelli reperibili su Internet o in appositi manuali. Tuttavia, se la vostra situazione patrimoniale è complessa o se sussistono numerosi punti di disaccordo è opportuno che vi rivolgiate a un avvocato o a un consultorio.

In linea di principio quali documenti occorrono al giudice per pronunciare un divorzio?

- ❑ Certificato di famiglia
 - ❑ Documento originale rilasciato da non più di sei mesi;
 - ❑ Non avete un certificato di famiglia recente? → Rivolgetevi all'ufficio dello stato civile del vostro luogo d'origine;
 - ❑ Non avete la nazionalità svizzera? → Chiedete all'ufficio controllo abitanti del vostro Comune di domicilio di rilasciarvi un'attestazione di domicilio. → Vi occorrono anche documenti che attestano la data del matrimonio e la nascita dei vostri figli;
- ❑ Bozza di convenzione sugli effetti del divorzio (se disponibile);
- ❑ Attestati delle casse pensioni o degli istituti di libero passaggio (vedi glossario) relativi all'avere di previdenza (date di riferimento: matrimonio e avvio della procedura di divorzio);
- ❑ Dichiarazione di fattibilità (vedi glossario) delle casse pensioni o degli istituti di libero passaggio;
- ❑ Dichiarazioni fiscali degli ultimi due anni comprensive di tutti i moduli;
- ❑ Ultima decisione definitiva di tassazione con tutti i dettagli.

In caso di divergenze sull'ammontare dei contributi di mantenimento vi occorrono i seguenti documenti supplementari:

- ❑ Certificati o conteggi di salario recenti di entrambi i coniugi
 - ❑ Giustificativi dei redditi da attività accessorie;
 - ❑ Attestati di rendite (p.es. AVS, AI, cassa pensioni, indennità di disoccupazione);
- ❑ Certificati di salario dell'anno precedente di entrambi i coniugi
 - ❑ Indipendenti: chiusura dei conti degli ultimi tre anni;
- ❑ Contratto di locazione e conteggio delle spese accessorie
 - ❑ Proprietari di immobili: tasso ipotecario con attestato degli interessi recente, altri costi immobiliari;
- ❑ Giustificativi dei premi di cassa malati
 - ❑ Documenti attestanti eventuali riduzioni dei premi;
- ❑ Giustificativi di altri premi d'assicurazione (p.es. assicurazione di responsabilità civile);
- ❑ Giustificativi delle spese professionali (p.es. spese di trasporto, abiti di lavoro, contributi ad associazioni professionali, pasti fuori casa);

- ❑ Giustificativi dei costi per l'accudimento dei figli da parte di terzi (asilo nido, mamma diurna, scuola a tempo pieno, accudimento extra-scolastico).

In caso di disaccordo sulla liquidazione del regime dei beni, vi occorrono i seguenti documenti supplementari:

Tutti i documenti devono riportare il saldo/il valore aggiornato

- ❑ Convenzione matrimoniale (se disponibile);
- ❑ Estratti conto;
- ❑ Estratto degli averi del terzo pilastro;
- ❑ Proprietà di beni immobiliari (casa, proprietà per piani): estratto recente del registro fondiario;
- ❑ Polizze di assicurazione sulla vita;
- ❑ Documentazione su eventuali debiti;
- ❑ Se desiderate far valere beni propri (donazioni, eredità, apporti ecc.), i relativi giustificativi.



Il certificato di famiglia deve essere inoltrato unitamente alla richiesta di divorzio, mentre gli altri documenti possono essere presentati successivamente o direttamente in occasione dell'udienza dinanzi al giudice. Tuttavia, se fornite la documentazione necessaria prima dell'udienza, numerando ogni documento e allegando un elenco riepilogativo, faciliterete il lavoro del giudice.



2 | PREVIDENZA LE CONSEGUENZE DELLA SEPARAZIONE

In Svizzera, la previdenza per la vecchiaia, l'invalidità e il decesso si basa sul cosiddetto sistema dei tre pilastri. Questo capitolo fornisce dapprima un quadro approfondito di tale sistema dopodiché, riallacciandosi al capitolo 1, illustra le conseguenze della sospensione della vita comune, del divorzio e dello scioglimento dell'unione domestica registrata sugli averi accumulati in ciascuno dei tre pilastri.

IL SISTEMA SVIZZERO DEI TRE PILASTRI


Il sistema previdenziale svizzero si compone di tre pilastri e ha come obiettivo quello di garantire a ogni cittadino (o ai suoi superstiti in caso di decesso) un livello minimo di sicurezza finanziaria al raggiungimento dell'età pensionabile o in caso d'invalidità.

- > Il **primo pilastro** è costituito dalle istituzioni statali dell'AVS e dell'AI. Le sue prestazioni mirano ad assicurare il minimo vitale a tutta la popolazione.

Primo pilastro		Secondo pilastro		Terzo pilastro	
Previdenza per la vecchiaia, l'invalidità e i superstiti		Previdenza professionale		Previdenza privata	
Minimo vitale		Continuazione del tenore di vita abituale		Risparmio individuale	
AVS / AI	Prestazioni complementari (PC)	Previdenza professionale obbligatoria (LPP)	Previdenza professionale sovrabbobligatoria	Previdenza vincolata (pilastro 3a)	Previdenza libera (pilastro 3b)

> Il **secondo pilastro** corrisponde alla previdenza professionale (casce pensioni). Le sue prestazioni mirano a consentire, insieme al primo pilastro, la continuazione del tenore di vita abituale durante la vecchiaia o all'insorgere di un'invalidità. L'ammontare delle rendite dipende dal reddito conseguito durante la vita attiva.

> Il **terzo pilastro** è la previdenza privata individuale aperta a tutti. Il suo scopo è ridurre le lacune previdenziali del primo e del secondo pilastro. Il terzo pilastro è facoltativo.

 Nel diritto delle assicurazioni sociali e nella previdenza professionale, le coppie registrate sono equiparate ai coniugi. Per questo motivo, l'intero capitolo 2 vale anche per le persone che vivono in unione domestica registrata.

Le rubriche sottostanti spiegano in cosa consiste ciascun pilastro, chi vi è assicurato, chi deve pagare contributi e come viene calcolata la rendita.

Base legale

Il primo pilastro è disciplinato dalla Legge federale su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) e dalla Legge federale su l'assicurazione per l'invalidità (LAI) e le prestazioni complementari dalla Legge federale sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPGA).

Che cos'è il primo pilastro?

Il primo pilastro si compone dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (AVS), dell'assicurazione invalidità (AI) e delle prestazioni complementari (PC).

L'obiettivo dell'AVS è coprire il minimo vitale della persona assicurata durante la vecchiaia (sotto forma di una rendita di vecchiaia), oppure dei superstiti in caso di decesso della persona che provvede al loro sostentamento (sotto forma di una rendita vedovile o per orfani).

Se una persona assicurata diventa invalida prima del pensionamento, l'AI garantisce la copertura del suo fabbisogno vitale mediante provvedimenti d'integrazione professionale o una rendita d'invalidità.

Se la rendita e un eventuale reddito non sono sufficienti a coprire il vostro minimo vitale, in aggiunta alla rendita AVS o AI avete diritto a prestazioni complementari. Potete inoltrare la relativa richiesta alla cassa di compensazione del Cantone di domicilio.

Se percepite già una rendita AVS o AI, potete calcolare a titolo provvisorio se avete diritto a prestazioni complementari consultando il sito web di Pro Senectute (www.prosenectute.ch → Prestazioni di servizi → Consulenza → Consulenza finanziaria → al calcolatore PC).

Chi è assicurato?

In linea di principio, sono assicurate obbligatoriamente tutte le persone:

- > che hanno il domicilio in Svizzera (incluse le persone senza attività lucrativa e i figli);
- > o che esercitano un'attività lucrativa in Svizzera (p.es. i frontalieri e i lavoratori stranieri).

Quando inizia e quando finisce l'obbligo contributivo?

Il pagamento dei contributi è obbligatorio per tutte le persone assicurate (eccetto i figli).

Inizio del pagamento:

- > Se esercitano un'attività lucrativa, dal 1° gennaio successivo al compimento dei 17 anni, ossia dal 1° gennaio dell'anno in cui compiono 18 anni. I contributi sono pagati per metà dal datore di lavoro e per metà dal dipendente; quelli del dipendente sono dedotti direttamente dal suo salario e versati alla cassa di compensazione unitamente a quelli del datore di lavoro.
- > Se non esercitano un'attività lucrativa (p.es. studenti), dal 1° gennaio successivo al compimento dei 20 anni.

Fine del pagamento:

- > L'obbligo contributivo cessa con il raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamento. Attualmente tale età è fissata a 65 anni per gli uomini e a 64 per le donne.
- > Le persone che continuano a lavorare oltre l'età ordinaria di pensionamento rimangono assoggettate all'obbligo contributivo, ma ne sono esonerate fino a concorrenza di CHF 1400* mensili o CHF 16800* annui.

I minorenni possono percepire rendite (p.es. rendite per orfani), ma non sono ancora tenuti a pagare contributi.



Tutti i dipendenti assoggettati all'obbligo contributivo AVS pagano anche contributi all'assicurazione contro la disoccupazione (AD). Analogamente all'AVS, anche l'AD è un'assicurazione sociale obbligatoria in Svizzera. I contributi AD sono dedotti direttamente dal salario insieme ai contributi AVS/AI e versati alla cassa di compensazione dal datore di lavoro.

Come viene calcolato l'ammontare del contributo?

L'ammontare del contributo AVS/AI viene calcolato come segue:

- > per le persone che esercitano un'attività lucrativa (indipendente e dipendente), in percentuale del loro reddito;
- > per le persone che non esercitano un'attività lucrativa, in funzione del loro patrimonio (ma almeno CHF 478* e al massimo CHF 23 900* per anno).



Il contributo delle persone coniugate e dei partner registrati senza un proprio reddito da attività lucrativa (p.es. casalinghe e casalinghi) è considerato versato quando il loro coniuge o partner che esercita un'attività lucrativa paga sul proprio reddito almeno il doppio del contributo minimo. In altre parole, il membro della coppia che esercita un'attività lucrativa deve pagare contributi pari ad almeno il doppio del contributo minimo chiesto alle persone senza attività lucrativa ($\text{CHF } 478^* \times 2 = \text{CHF } 956^*$).

Ammontare dei contributi

Per le persone che esercitano un'attività lucrativa (in % del reddito):

www.avs-ai.ch → Opuscoli & Moduli → Opuscoli informativi → Contributi AVS/AI/IPG/AD → 2.01 – Contributi paritetici all'AVS, all'AI e alle IPG

Per gli indipendenti (in % del reddito):

www.avs-ai.ch → Opuscoli & Moduli → Opuscoli informativi → Contributi AVS/AI/IPG/AD → 2.02 – Contributi degli indipendenti all'AVS, all'AI e alle IPG

Per le persone senza attività lucrativa:

www.bsv.admin.ch → Assicurazioni sociali → AVS → Contributi AVS, AI, IPG e AD → Calcolatore online per i contributi delle persone senza attività lucrativa



I contributi devono essere tassativamente versati senza lacune. Eventuali anni di contribuzione mancanti comportano una riduzione dell'ammontare della futura rendita. Le persone senza un'attività lucrativa e gli indipendenti devono provvedere loro stessi al pagamento dei contributi AVS/AI senza che lo Stato li inviti a farlo.

Avete lacune contributive?

Sul sito www.avs-ai.ch → Opuscoli & Moduli → Domanda estratto del conto, potete ordinare gratuitamente l'estratto del vostro conto individuale e verificare l'eventuale presenza di lacune contributive. Se ciò è il caso, potete colmarle pagando a posteriori i contributi mancanti, ma solo entro cinque anni e se nel periodo in questione eravate affiliati all'AVS/AI.

Come viene calcolato l'ammontare della rendita?

L'ammontare della rendita dipende da tre fattori:

- > gli anni di contribuzione;
- > il reddito dell'attività lucrativa;
- > gli eventuali accrediti per compiti educativi o assistenziali (vedi glossario).

Un periodo di contribuzione completo dà diritto a una rendita intera, un periodo di contribuzione incompleto, solo a una rendita parziale.

Che cosa sono gli accrediti per compiti educativi o assistenziali?

Gli accrediti per compiti educativi o assistenziali (vedi glossario) sono redditi virtuali (fittizi). Non si tratta di somme che vi vengono effettivamente versate, bensì di importi puramente contabili che esistono solo sulla carta e vengono presi in considerazione unicamente per costituire la vostra rendita (p.es. al momento del pensionamento). Per ogni anno in cui una persona accudisce figli sotto i 16 anni, le vengono computati accrediti per compiti educativi. Ciò consente per esempio di aumentare la rendita di coloro che accudiscono i propri figli e che per questo motivo rinunciano a un proprio reddito da attività lucrativa.

Per maggiori informazioni sugli accrediti per compiti educativi e assistenziali:

[www.avs-ai.ch](#) → Opuscoli & Moduli → Opuscoli informativi → Generalità → 1.07 – Accrediti per compiti educativi

[www.avs-ai.ch](#) → Opuscoli & Moduli → Opuscoli informativi → Generalità → 1.03 – Accrediti per compiti assistenziali



Al calcolo delle rendite per le coppie coniugate o registrate si applica una regola speciale: le rendite individuali delle persone coniugate o che vivono in unione domestica registrata vengono ridotte quando sommate superano il 150 per cento della rendita massima delle persone sole. In altre parole, anziché ricevere ciascuno una rendita intera, i due coniugi o partner registrati percepiscono insieme al massimo il 150 per cento della rendita massima corrisposta alle persone sole. Questa riduzione, nota come limitazione della somma delle rendite per coniugi, tiene conto del fatto che le spese a carico di una coppia che vive in economia domestica comune sono inferiori rispetto a quelle di due persone che vivono in economie domestiche separate.



Le coppie separate in cui entrambi i coniugi percepiscono una rendita di vecchiaia o d'invalidità devono chiedere al giudice di confermare la sospensione della comunione domestica, in quanto la cassa di compensazione necessita di tale decisione giudiziaria per annullare la riduzione delle rendite della coppia (art. 35 cpv. 2 LAVS).

Che cos'è il secondo pilastro?

Il secondo pilastro corrisponde alla previdenza professionale che, insieme al primo pilastro, mira a consentire alle persone assicurate (o ai loro superstiti in caso di decesso) di mantenere il tenore di vita usuale durante la vecchiaia o all'insorgere di un'invalidità. Il suo obiettivo è garantire, insieme al primo pilastro, una rendita pari al 60 per cento dell'ultimo salario percepito dalla persona assicurata.

Il secondo pilastro è obbligatorio unicamente per i dipendenti, ma solo una parte del salario è assicurata per legge. Le casse pensioni sono tuttavia libere di offrire prestazioni che superano il minimo legale (nel regime LPP obbligatorio il salario massimo assicurato ammonta a CHF 59 925* [= salario annuo massimo computabile di CHF 84 600* – deduzione di coordinamento (vedi glossario) di CHF 24 675*]). In tal caso si parla di previdenza sovraobbligatoria (vedi glossario).

Base legale

Il secondo pilastro è disciplinato soprattutto dalla Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP). La LPP è una legge quadro che fissa norme minime per le casse pensioni.

LPP è l'abbreviazione della Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, disponibile all'indirizzo www.admin.ch → Diritto federale → Raccolta sistematica → Termine di ricerca: LPP

Le prestazioni offerte dalla previdenza sovraobbligatoria variano a dipendenza della cassa pensioni. Alcuni istituti possono per esempio assicurare anche i salari inferiori alla soglia d'entrata (vedi glossario) di CHF 21 150*. Senza conoscere il regolamento della vostra cassa pensioni, non potete sapere esattamente come siete assicurati. Date uno sguardo al vostro certificato di previdenza o al regolamento della vostra cassa pensioni per scoprire cosa assicura.

Che cos'è un istituto di previdenza?

Il termine «istituto di previdenza» comprende tutte le istituzioni che offrono una previdenza professionale obbligatoria e sovraobbligatoria. Spesso si parla anche di cassa pensioni, di istituto o istituzione di previdenza per il personale o ancora di assicurazione per il personale. Ogni datore di lavoro deve dotarsi di un proprio istituto di previdenza o affidarsi a uno esistente. Nella presente guida al termine «istituto di previdenza» (vedi glossario) è stato in linea di principio preferito il termine «cassa pensioni».

Che cos'è un istituto di libero passaggio?

Un istituto di libero passaggio riceve e gestisce averi di libero passaggio (vedi glossario). Se prima che insorga un caso di assicurazione (raggiungimento dell'età di pensionamento, invalidità, decesso) una persona cessa la propria attività lucrativa (p.es. per accudire i propri figli) e non ne inizia una nuova, il suo avere di cassa pensioni viene versato a un istituto di libero passaggio.

Quando inizia e quando finisce l'assicurazione?

L'assicurazione obbligatoria inizia:

- > per i dipendenti che percepiscono da un solo datore di lavoro un salario annuo minimo di CHF 21 150*: dal 1° gennaio successivo al compimento dei 17 anni per i rischi decesso e invalidità, e dal 1° gennaio successivo al compimento dei 24 anni per la previdenza obbligatoria per la vecchiaia;
- > in caso di lavoro a tempo parziale: se il reddito annuo percepito da un solo datore di lavoro supera la soglia d'entrata pari a CHF 21 150*. Attenzione: per la previdenza obbligatoria i salari di più lavori a tempo parziale non vengono sommati;
- > per le persone senza un'attività lucrativa: se percepiscono un'indennità giornaliera dell'assicurazione contro la disoccupazione di CHF 81.20* (l'assicurazione copre unicamente i rischi decesso e invalidità).



Non siete sicuri di essere affiliati a una cassa pensioni? Verificate se nel vostro conteggio del salario sono stati dedotti contributi per la cassa pensioni.

L'assicurazione obbligatoria finisce quando:

- > la persona assicurata ha diritto a una rendita di vecchiaia (a 64 o 65 anni);
- > la persona assicurata decede o ha diritto a una rendita intera d'invalidità;
- > il rapporto di lavoro viene sciolto;
- > il reddito annuo è inferiore alla soglia d'entrata (CHF 21 150*);
- > termina il diritto alle indennità giornaliere dell'assicurazione contro la disoccupazione.



Mantenimento della copertura: se dopo lo scioglimento di un rapporto di lavoro non ne iniziate subito uno nuovo, la cassa pensioni dell'ultimo datore di lavoro continua a coprire i rischi decesso e invalidità per un mese a partire dalla fine del rapporto di lavoro.

Chi può assicurarsi a titolo facoltativo?

- > Chiunque svolga più lavori a tempo parziale e guadagni meno di CHF 21 150* per ciascuno di essi, a condizione che il reddito complessivo di tutti gli impieghi superi tale importo. I contributi sono ripartiti sui diversi salari. Non appena la remunerazione annua di un impiego a tempo parziale supera CHF 21 150*, l'assicurazione diventa obbligatoria.
- > Gli indipendenti non sono obbligati ad affiliarsi a un istituto di previdenza, ma possono assicurarsi a titolo facoltativo presso una cassa pensioni. Per questo motivo è particolarmente importante che stipolino un terzo pilastro (vedi pagina 44).

A quanto ammontano i contributi del secondo pilastro?

Le casse pensioni fissano nel loro regolamento l'ammontare dei contributi del datore di lavoro e dei dipendenti. I contributi sono pagati per metà dal datore di lavoro e per metà dal dipendente. I contributi di quest'ultimo sono dedotti direttamente dal suo salario.

Le deduzioni salariali effettive possono variare sensibilmente e sono desumibili dal certificato di assicurazione.

Come viene calcolato l'ammontare della rendita?

L'avere di cassa pensioni, denominato prestazione d'uscita (vedi glossario), consiste nella somma di tutti i versamenti effettuati dal dipendente e dal datore di lavoro, inclusi gli interessi.

La legge prescrive un'aliquota minima attualmente pari al 6,8%* per convertire l'avere obbligatorio di cassa pensioni in una rendita (vedi «Aliquota minima di conversione» nel glossario). Le casse pensioni sono libere di offrire prestazioni migliori rispetto a quelle minime legali.

Per esempio, chi arriva all'età di pensionamento con un avere della previdenza obbligatoria di CHF 100 000 percepirà una rendita mensile di circa CHF 570 ($\text{CHF } 100\,000 \times 6,8\% : 12 \text{ mesi}$).

Dato che, diversamente dal primo pilastro, il secondo pilastro è un capitale reale accumulato individualmente da ogni dipendente vale il principio secondo cui chi ha guadagnato poco non può contare su una rendita elevata.

Base legale

Il terzo pilastro è disciplinato soprattutto dall'Ordinanza sulla legittimazione alle deduzioni fiscali per i contributi a forme di previdenza riconosciute (OPP 3).

Che cos'è il terzo pilastro vincolato (pilastro 3a)?

Il pilastro 3a è una previdenza privata facoltativa concepita per le persone che esercitano un'attività lucrativa. La costituzione di un terzo pilastro non è obbligatoria, ma caldamente raccomandata se i vostri mezzi finanziari ve lo consentono. Come menzionato sopra, nel migliore dei casi le rendite del primo e del secondo pilastro insieme coprono circa il 60 per cento dell'ultimo salario percepito, mentre la copertura del rimanente 40 per cento compete al singolo individuo.

Di norma, gli importi versati nel pilastro 3a sono vincolati fino a cinque anni prima del pensionamento: la persona assicurata non può disporne liberamente prima di tale termine. I versamenti nel pilastro 3a sono deducibili fiscalmente fino a un determinato importo massimo. In altre parole,

i vantaggi fiscali compensano le prescrizioni che limitano la disponibilità dell'avere di tale pilastro.

Si distinguono due tipi di previdenza vincolata: l'assicurazione di previdenza stipulata con un istituto assicurativo (che in generale copre anche alcuni rischi) e la convenzione di previdenza conclusa con una fondazione bancaria (in tal caso si tratta puramente di un risparmio).

Chi può costituire un pilastro 3a?

Tutte le persone che esercitano un'attività lucrativa (dipendente e indipendente) possono versare ogni anno un determinato importo nel pilastro 3a.

Quanto si può versare ogni anno nel pilastro 3a?

- > Le persone affiliate a una cassa pensioni (ossia la maggioranza dei dipendenti): al massimo CHF 6768*.
- > Le persone non affiliate a una cassa pensioni (p.es. gli indipendenti): fino al 20 per cento del proprio reddito annuo, ma al massimo CHF 33 840*.


CONSEGUENZE DELLA SEPARAZIONE SUI TRE PILASTRI

SOSPENSIONE DELLA VITA COMUNE

L'uscita di un coniuge dall'abitazione comune (= sospensione della vita comune) non ha fondamentalmente alcun influsso sui tre pilastri della previdenza. A questo stadio gli averi non vengono ancora divisi.



Le coppie in cui entrambi i coniugi percepiscono una rendita di vecchiaia o d'invalidità devono chiedere al giudice di confermare la sospensione della comunione domestica, in quanto la cassa di compensazione necessita di tale decisione giudiziaria per annullare la riduzione delle rendite della coppia (art. 35 cpv. 2 LAVS).

 In linea di principio, nel diritto delle assicurazioni sociali lo scioglimento dell'unione domestica registrata è equiparato al divorzio (art. 13a cpv. 3 LPGA). Pertanto, le regole sottostanti valgono anche in caso di scioglimento di unioni domestiche registrate.

DIVORZIO

La divisione dell'avere di previdenza viene effettuata separatamente e in modo diverso per ciascun pilastro.

Quali conseguenze ha il divorzio sul primo pilastro?

Il primo pilastro (AVS/AI) viene diviso secondo il principio della ripartizione dei redditi (splitting; vedi glossario). I redditi sui quali i coniugi hanno pagato contributi durante il matrimonio vengono sommati e il totale viene computato in ragione della metà a ciascun coniuge. Gli accrediti per compiti educativi e assistenziali vengono divisi allo stesso modo.



Affinché dopo il divorzio la cassa di compensazione possa procedere allo splitting dovete rivolgervi all'ufficio competente. Senza una vostra richiesta in tal senso la cassa di compensazione non intraprende nulla. Nel limite del possibile è opportuno compilare il relativo modulo insieme al vostro ex coniuge immediatamente dopo il divorzio.

Il modulo per chiedere la ripartizione di redditi in caso di divorzio può essere scaricato all'indirizzo: www.avs-ai.ch → Opuscolo & Moduli → Moduli → Moduli generali amministrativi → 318.269 – Richiesta di ripartizione dei redditi in caso di divorzio (splitting)

TUTELA DELL'UNIONE CONIUGALE

Se entrambi i coniugi non percepiscono ancora una rendita AVS o AI, la procedura a tutela dell'unione coniugale non ha fondamentalmente alcun influsso sul primo pilastro.

Se entrambi i coniugi percepiscono già una rendita AVS o AI, devono chiedere alla cassa di compensazione il versamento di due rendite individuali al posto della rendita per coniugi ridotta presentando la decisione giudiziaria che approva la sospensione della vita comune (art. 35 cpv. 2 LAVS).

La vita separata regolamentata dal giudice competente per la tutela dell'unione coniugale non ha fondamentalmente alcun influsso sul secondo e sul terzo pilastro.

Eccezione: l'avere accumulato nel terzo pilastro durante il matrimonio è ripartito tra i due coniugi solo nel quadro della liquidazione del regime di beni. Tuttavia, se il giudice ordina la separazione dei beni come misura a tutela dell'unione coniugale (art. 176 cpv. 1 n. 3 CC), i versamenti nel terzo pilastro effettuati a partire da quel momento non devono più essere divisi con l'altro coniuge.

Quali conseguenze ha il divorzio sul secondo pilastro?


Il secondo pilastro viene diviso secondo i principi del cosiddetto conguaglio della previdenza professionale.

→ L'esecuzione del conguaglio della previdenza professionale è illustrata nel capitolo 3 (da pagina 48).

Quali conseguenze ha il divorzio sul terzo pilastro vincolato (pilastro 3a)?

In quanto previdenza privata, il pilastro 3a è parte integrante della liquidazione del regime dei beni (vedi sopra a pagina 25). Se è stato costituito durante il matrimonio, in caso di divorzio viene in linea di principio diviso a metà tra i due coniugi. Se ciò non è il caso, ossia se non viene diviso in parti pressoché uguali, dato che quando sarà versato (al raggiungimento dell'età di pensionamento) sarà tassato, le tasse in questione devono essere tenute in considerazione al momento della divisione (avere del pilastro 3a – tasse riscosse in futuro = avere effettivo che la persona beneficiaria riceverà).

Se nel quadro della liquidazione del regime dei beni una parte dell'avere del pilastro 3a viene versato all'altro coniuge, tale avere deve rimanere vincolato e la banca o l'assicurazione deve trasferire i fondi interessati a un istituto del terzo pilastro o a una cassa pensioni (secondo pilastro). Un prelievo anticipato dell'avere attribuito al momento della divisione è consentito unicamente per uno dei motivi contemplati dalla legge.

 Poiché per le coppie registrate la legge prevede in linea di principio il regime della separazione dei beni, in caso di liquidazione del regime dei beni (vedi glossario) il terzo pilastro non deve essere diviso.

3 | FOCUS

IL CONGUAGLIO DELLA PREVIDENZA PROFESSIONALE



Questo capitolo si occupa del conguaglio della previdenza professionale. Per cominciare, fornisce una descrizione generale del suo funzionamento. In seguito, grazie a un semplice questionario, vi consente di individuare le regole applicabili nel vostro caso. Infine, sulla scorta dell'esempio al quale vi indirizza il questionario, vi spiega in quale situazione previdenziale vi trovate e a quali punti doveate prestare attenzione.



Le seguenti spiegazioni valgono anche per le coppie registrate.

INFORMAZIONI UTILI SUL CONGUAGLIO DELLA PREVIDENZA PROFESSIONALE

Che cosa significa «conguaglio della previdenza professionale»?

In caso di divorzio, gli averi di cassa pensioni e di libero passaggio accumulati durante il matrimonio oppure le rendite di entrambi i coniugi vengono divisi. Questo processo è chiamato conguaglio della previdenza professionale e il suo obiettivo è compensare le frequenti disparità tra gli averi acquisiti dai due coniugi durante il matrimonio. Chi ha provveduto in misura preponderante all'accudimento dei figli o di familiari e ai lavori di casa, spesso non ha avuto la possibilità di accumulare un avere importante nella cassa pensioni, mentre chi ha prevalentemente esercitato un'attività lucrativa ha quasi sempre acquisito un avere più consistente. Nella misura in cui divide tra i coniugi gli averi accumulati durante il matrimonio, il conguaglio della previdenza professionale compensa le perdite previdenziali della persona che ha ridotto o cessato la propria attività lucrativa e ripartisce in modo equo gli averi di previdenza tra i coniugi.

Come funziona il conguaglio della previdenza professionale?

In linea di principio, in caso di divorzio ogni coniuge ha diritto a metà dell'avere di previdenza accumulato dall'altro coniuge durante il matrimonio. Tuttavia, il modo in cui questa divisione per metà viene attuata cambia a dipendenza della situazione previdenziale dei coniugi (p.es. se percepiscono o meno una rendita di vecchiaia o d'invalidità) che non deve essere necessariamente la stessa per entrambi. Il conguaglio della previdenza professionale è retto soprattutto dagli articoli 122–124e CC entrati in vigore il 1° gennaio 2017.

Che cosa rientra nel conguaglio della previdenza professionale?

Nel conguaglio della previdenza professionale rientrano tutte le pretese derivanti dal secondo pilastro obbligatorio e sovraobbligatorio acquisite durante il matrimonio, e segnatamente:

- > La **prestazione d'uscita**, ossia l'intero avere di vecchiaia detenuto presso una cassa pensioni il giorno di uscita. Se cambiate impiego, tale avere viene versato alla cassa pensioni del nuovo datore di lavoro. Se invece lasciate un impiego e non ne iniziate uno nuovo, tale avere viene versato a un istituto di libero passaggio o all'istituto collettore LPP.
- > L'**avere di libero passaggio** ossia l'avere detenuto presso un istituto di libero passaggio. Possedete un avere di libero passaggio per esempio se, dopo aver iniziato a versare contributi in una cassa pensioni, avete cessato o ridotto la vostra attività lucrativa per accudire i vostri figli. In tal caso, la vostra cassa pensioni versa la vostra prestazione d'uscita a un istituto di libero passaggio.
- > Le **rendite**, ossia le rendite d'invalidità e vecchiaia delle persone in pensione.
- > I **prelievi anticipati per la proprietà di un'abitazione**, ossia i prelevamenti dalla cassa pensioni per acquistare una proprietà d'abitazione per uso proprio. Tali prelievi anticipati possono essere effettuati fino a tre anni prima del pensionamento e devono essere rimborsati in caso di successiva vendita del bene immobiliare. L'obbligo di rimborso (in caso di vendita) e il diritto di rimborso (facoltativo, a tranches di almeno CHF 10 000) vigono fino a tre anni prima della nascita del diritto alle prestazioni di vecchiaia, fino al verificarsi di un altro caso di previdenza o fino al pagamento in contanti della prestazione di libero passaggio. In linea di principio, anche questi prelievi anticipati devono essere divisi nel quadro del conguaglio della previdenza professionale, ma solo nella situazione previdenziale 1 (nessun caso di previdenza, vedi pagina 52). Nelle situazioni previdenziali 2 (rendita AI prima dell'età di pensionamento) e 3 (rendita dopo l'età di pensionamento) i prelievi anticipati sono presi in considerazione nel quadro della liquidazione del regime dei beni.

La vostra prestazione d'uscita acquisita durante il matrimonio

	Prestazione d'uscita alla data del promovimento della procedura di divorzio
+	eventuali averi di libero passaggio
+	eventuali prelievi anticipati per l'acquisto di un'abitazione
-	eventuali versamenti unici effettuati con beni propri
-	eventuali pagamenti in contanti o in capitale durante il matrimonio
-	prestazione d'uscita alla data del matrimonio, compresi gli interessi maturati fino alla data del promovimento della procedura di divorzio
=	prestazione d'uscita acquisita durante il matrimonio da dividere al momento del divorzio

Che cosa non rientra nel conguaglio della previdenza professionale?

- > I **beni di proprietà di ciascun coniuge prima del matrimonio** inclusi gli interessi;
- > I **versamenti unici** (riscatti nella cassa pensioni) finanziati con beni propri (p.es. denaro proveniente da un'eredità; vedi anche «Liquidazione del regime dei beni» a pagina 25);
- > Le **pretese derivanti dal primo e dal terzo pilastro** (vedi sopra a pagina 34);



- > I **prelevamenti in contanti o in capitale** effettuati durante il matrimonio che tuttavia, a dipendenza delle circostanze, vengono presi in considerazione nella liquidazione del regime dei beni oppure compensati con un indennizzo adeguato.



In generale, per sapere a quanto ammonta la vostra prestazione d'uscita acquisita durante il matrimonio basta che vi rivolgiate alla vostra cassa pensioni. Una volta ricevuto l'apposito attestato, inoltratelo al giudice (vedi anche «Quali documenti occorrono di norma al giudice per pronunciare un divorzio?» a pagina 32). Tuttavia, se vi siete sposati prima del 1995, è possibile che la vostra cassa pensioni non sia in grado di indicarvi l'ammontare della vostra prestazione d'uscita alla data del matrimonio, in quanto il calcolo deve essere effettuato diversamente (art. 22b Legge sul libero passaggio; LFLP). In tal caso, rivolgetevi a uno specialista che saprà eseguire il calcolo.

Quali sono le tre situazioni tipiche del conguaglio della previdenza professionale?

Situazione 1

Nessun caso di previdenza



Divisione per metà delle prestazioni d'uscita

Situazione 2

Rendita AI prima dell'età di pensionamento



Divisione per metà delle prestazioni d'uscita ipotetiche

Situazione previdenziale 1

(art. 123 CC):

Non percepite né una rendita di vecchiaia né una rendita d'invalidità.

Situazione previdenziale 2

(art. 124 CC):

Percepite una rendita d'invalidità della previdenza professionale, ma non avete ancora raggiunto l'età ordinaria del pensionamento.

Come funziona il conguaglio nella situazione previdenziale 1?

In questa situazione occorre stabilire a quanto ammonta l'aver che avete accumulato nella cassa pensioni o in un istituto di libero passaggio durante il matrimonio. Per scoprirlo, rivolgetevi alla vostra cassa pensioni o all'istituto di libero passaggio che, in base alla data del vostro matrimonio e a quella in cui avete promosso la procedura di divorzio, vi indicherà la prestazione d'uscita acquisita durante il matrimonio. Tale avere verrà diviso per metà.

Come funziona il conguaglio nella situazione previdenziale 2?

In questa situazione occorre dapprima calcolare la vostra prestazione d'uscita ipotetica ai sensi dell'articolo 2 capoverso 1ter LFLP (art. 124 cpv. 1 CC), ossia la prestazione che vi spetterebbe in caso di soppressione della rendita AI, cioè qualora riacquistaste la capacità di guadagno. Durante l'invalidità viene gestita per così dire «in sottofondo» una prestazione d'uscita ipotetica. Tale prestazione viene divisa per metà (art. 124 cpv. 2 CC). Di regola, questa divisione comporta una riduzione della vostra rendita d'invalidità dato che una parte dei fondi di previdenza è stata prelevata per il conguaglio della previdenza professionale.

Situazione 3

Rendita AI o rendita di vecchiaia della previdenza professionale dopo l'età di pensionamento



Divisione delle rendite secondo l'apprezzamento del giudice

Situazione previdenziale 3

(art. 124a CC):

Percepite una rendita di vecchiaia o d'invalidità della previdenza professionale e avete già raggiunto l'età di pensionamento.

Come funziona il conguaglio nella situazione previdenziale 3?

In questa situazione viene divisa la rendita realmente disponibile in quel momento, ossia l'importo effettivamente versato ogni mese alla persona avente diritto a tale prestazione previdenziale. Il giudice decide secondo il suo apprezzamento in quale proporzione ripartire la rendita tra i due coniugi. Anche in questo caso, il principio della divisione per metà funge da riferimento. Da gennaio 2017, l'ex coniuge creditore di una parte della rendita avanza la sua pretesa alla cassa pensioni dell'ex coniuge debitore. Tale parte della rendita continua a essere versata al primo anche dopo il decesso del secondo, da cui il nome di rendita vitalizia, corrisposta cioè vita natural durante. Per determinarne l'ammontare, la cassa pensioni converte l'importo della parte della rendita fissata dal giudice secondo una formula stabilita.

Lo strumento di calcolo messo a disposizione dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali all'indirizzo sottostante vi permette di calcolare a quanto ammonta la rendita vitalizia corrispondente alla parte di rendita assegnatavi: www.bsv.admin.ch → Assicurazioni sociali → Previdenza professionale e terzo pilastro → Informazioni di base e legislazione → Basi → Conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio: le novità dal 1° gennaio 2017 → Conversione della parte di rendita in una rendita vitalizia (art. 19h OLP)

Le pretese reciproche dei coniugi su prestazioni d'uscita sono compensate (art. 124c cpv. 1 CC). Se entrambi si trovano nella situazione previdenziale 1, la compensazione non pone alcun problema: dapprima, si stabilisce la prestazione d'uscita (p. d'u.) di ciascun coniuge e si calcola la differenza tra le due. In seguito, dopo il divorzio, metà della differenza viene versata alla cassa pensioni della persona con l'aver di previdenza più basso.

(p. d'u. maggiore – p. d'u. minore)

2

Anche la compensazione di due rendite (p.es. se entrambi i coniugi si trovano nella situazione previdenziale 3) può essere effettuata senza difficoltà, mentre quella tra una rendita e una prestazione d'uscita è possibile solo se entrambi i coniugi ed entrambe le casse pensioni coinvolte vi acconsentono. In questi casi, è opportuno che chiediate consiglio a uno specialista.

In quali casi (eccezionali) non si procede alla divisione per metà?

È possibile derogare al principio della divisione per metà mediante una convenzione tra i coniugi o una sentenza giudiziaria. Se sono i coniugi ad avere deciso in tal senso, si parla di rinuncia totale o parziale. Se invece la deroga è imposta da una decisione giudiziaria, si parla di rifiuto da parte del giudice. In entrambi i casi si tratta comunque di un'eccezione, in quanto il legislatore ha previsto che, di regola, gli averi di previdenza devono essere divisi per metà.

> Rinuncia

(art. 124b cpv. 1 CC)

I coniugi possono rinunciare del tutto o in parte al conguaglio della previdenza professionale solo a determinate condizioni. Se vi rinunciano solo parzialmente, si tratta semplicemente di una divisione diversa da quella per metà. Una rinuncia totale o parziale è possibile se:

- > entrambi i coniugi vi acconsentono;
- > e il coniuge rinunciante dispone di un'adeguata previdenza per la vecchiaia e per l'invalidità anche senza il conguaglio della previdenza professionale.

> Assegnazione di più della metà della prestazione d'uscita

(art. 124b cpv. 3 CC)

Il giudice può assegnare più della metà delle prestazioni d'uscita a un coniuge se dopo il divorzio quest'ultimo non potrà esercitare un'attività lucrativa a tempo pieno o aumentare il suo grado di occupazione perché dovrà accudire i figli comuni.

Questa divisione asimmetrica tiene conto del fatto che il genitore che accudisce i figli sarà penalizzato nella costituzione della propria previdenza. Dato che una volta effettuato il conguaglio della previdenza professionale sarà definitivo e non potrà più essere modificato in caso di cambiamenti della situazione, un'assegnazione di più della metà delle prestazioni d'uscita per l'accudimento dei figli entra in considerazione solo se e nella misura in cui è possibile prevedere la situazione futura. Occorre inoltre che al coniuge che riceverà meno della metà delle prestazioni d'uscita (coniuge debitore) rimanga garantita un'adeguata previdenza per la vecchiaia e per l'invalidità.

> Rifiuto

(art. 124b cpv. 2 CC)

Se sussistono motivi gravi, il giudice può rifiutare del tutto o in parte la divisione per metà anche contro la volontà dei coniugi. Concretamente, ciò significa che una persona può ricevere più o meno della metà delle prestazioni d'uscita. Un motivo grave sussiste per esempio quando un coniuge è prossimo alla pensione mentre l'altro ha solo 35 anni e una buona situazione professionale che in futuro gli permetterà di costituirsi una solida previdenza.

> Divisione (conguaglio) impossibile

(art. 124e CC)

Se non è (più) possibile effettuare un conguaglio degli averi di cassa pensioni, il coniuge debitore deve al coniuge creditore una liquidazione in capitale (pagamento unico) o una rendita. Il diritto a

una rendita non si estingue nemmeno se il coniuge creditore si risposa. La divisione è impossibile per esempio se l'avere di previdenza è detenuto all'estero.

In caso di decesso del coniuge debitore, a determinate condizioni il coniuge creditore ha diritto alle prestazioni per i superstiti (art. 20 cpv. 1 Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità; OPP 2).

➤ **Divisione (conguaglio) non ragionevolmente esigibile**

(art. 124d CC)

Se la divisione dell'avere di cassa pensioni non può essere ragionevolmente pretesa, il coniuge debitore deve al coniuge creditore una liquidazione in capitale di pari valore. A non essere ragionevolmente esigibile non è la divisione in quanto tale, bensì la divisione dell'avere di cassa pensioni. Ciò è il caso per esempio quando un coniuge debitore che percepisce una rendita d'invalidità della previdenza professionale e che di conseguenza non ha più la possibilità di effettuare riscatti si vedrebbe ridurre sensibilmente tale rendita a causa della divisione. Se la divisione dell'avere di cassa pensioni non è ragionevolmente esigibile, il conguaglio viene effettuato con il capitale di cui il coniuge debitore dispone liberamente. In determinate circostanze, la liquidazione in capitale può essere versata a rate. Il versamento di una rendita non è per contro possibile, in quanto il relativo diritto si estinguerrebbe in caso di decesso del coniuge debitore o creditore.



Che cosa significa un'«adeguata previdenza per la vecchiaia e per l'invalidità»?

Per valutare l'adeguatezza occorre considerare la situazione personale e in particolare l'età del coniuge rinunciatario: se dispone unicamente di una previdenza professionale esigua, il giudice deve verificare se dopo il divorzio ha ancora concretamente la possibilità di costituire una previdenza sufficiente. Tale verifica deve basarsi su un quadro completo della situazione e includere quindi anche tutti gli averi acquisiti prima del matrimonio. Sono considerati capitale di previdenza gli averi del terzo pilastro vincolato, le assicurazioni sulla vita con capitale garantito in caso di vita (a una determinata scadenza), i beni immobili, i diritti d'abitazione personali o gli usufrutti illimitati nel tempo. Il solo capitale liberamente disponibile non costituisce una previdenza adeguata. Prendiamo per esempio una coppia formata da un marito che ha sempre lavorato al 100 per cento e ha accumulato un secondo pilastro corrispondente e da una moglie che ha sempre lavorato come indipendente e possiede un buon terzo pilastro nonché una casa unifamiliare: lei rinuncia al conguaglio della previdenza professionale perché durante il matrimonio ha sempre lavorato a tempo pieno, non ha lacune nella sua previdenza e ha costituito un avere di previdenza corrispondente al suo reddito. Tale rinuncia è possibile perché l'avere del terzo pilastro della donna è vincolato e inoltre è proprietaria esclusiva di un immobile.

Rispondete alle domande sottostanti dopodiché leggete gli esempi che corrispondono alla vostra situazione. Per le domande 2–4 è determinante la data del promovimento della procedura di divorzio, ossia il giorno in cui voi o il vostro avvocato avete presentato al giudice la richiesta di divorzio.

Domanda 1

Avete un secondo pilastro?

- > Avete già esercitato un'attività lucrativa dipendente (a tempo parziale o a tempo pieno)?
- > E in tal caso avete percepito un salario annuo superiore a CHF 21 150* (o alla soglia d'entrata in vigore negli anni in cui lavorate)?
- > E in quel periodo avevate già compiuto 25 anni?

No ad almeno un punto → Se né voi né il vostro coniuge possedete averi del secondo pilastro non è possibile eseguire un conguaglio della previdenza professionale.

Sì

Domanda 5

State valutando di derogare al principio della divisione per metà o di rinunciare al conguaglio della previdenza professionale in generale?

Sì → Leggete l'**ESEMPIO 4**.

No → L'esempio 4 non vi riguarda. Prestate attenzione anche alle domande 6–9.

Domanda 2

Non avete ancora compiuto 64 (se siete una donna) o 65 (se siete un uomo) anni e non percepite una rendita d'invalidità della previdenza professionale?

Sì → Vi trovate nella situazione previdenziale 1 (art. 123 CC) → Leggete l'**ESEMPIO 1**. Prestate attenzione anche alle domande 5–9 che potrebbero riguardarvi indipendentemente dalla vostra età e dal fatto che percepiate o meno prestazioni di previdenza.

No

Domanda 6

Vivete nel regime della separazione dei beni? Il divorzio comporterà grandi cambiamenti nella vostra situazione finanziaria? La differenza di età tra voi e il vostro coniuge è notevole e avete esigenze diverse in materia di previdenza?

Sì → Leggete l'**ESEMPIO 5**.

No → L'esempio 5 non vi riguarda. Prestate attenzione anche alle domande 7–9.

Domanda 3

Non avete ancora compiuto 64 (se siete una donna) o 65 (se siete un uomo) anni e percepite una rendita d'invalidità della previdenza professionale?

Sì → Vi trovate nella situazione previdenziale 2 (art. 124 CC) → Leggete l'**ESEMPIO 2**. Prestate attenzione anche alle domande 5–9 che potrebbero riguardarvi indipendentemente dalla vostra età e dal fatto che percepiate o meno prestazioni di previdenza.

No

Domanda 4

Percepite una rendita di vecchiaia della previdenza professionale oppure avete già compiuto 64 (se siete una donna) o 65 (se siete un uomo) anni e percepite una rendita d'invalidità della previdenza professionale?

Sì → Vi trovate nella situazione previdenziale 3 (art. 124a CC) → Leggete l'**ESEMPIO 3**. Prestate attenzione anche alle domande 5–9 che potrebbero riguardarvi indipendentemente dalla vostra età e dal fatto che percepiate o meno prestazioni di previdenza.

Domanda 7

Vi trovereste in difficoltà se doveste ricorrere ai vostri fondi previdenziali per eseguire un conguaglio, per esempio perché percepite una rendita AI e se, poiché dopo il conguaglio della previdenza professionale non potete più effettuare riscatti nella cassa pensioni, doveste mettere in conto un'importante riduzione di tale rendita, mentre il vostro coniuge si è costituito una buona previdenza con altri mezzi?

Sì → Leggete l'**ESEMPIO 6**.

No → L'esempio 6 non vi riguarda. Prestate attenzione anche alle domande 8 e 9.

Domanda 8

Durante il matrimonio avete effettuato prelevamenti in contanti o in capitale?

Sì → Leggete l'**ESEMPIO 7**.

No → L'esempio 7 non vi riguarda. Prestate attenzione anche alle domande 9.

Domanda 9

Avete effettuato prelievi anticipati per la proprietà di un'abitazione?

Sì → Leggete l'**ESEMPIO 8**.

No → L'esempio 8 non vi riguarda.

ESEMPIO 1 – NESSUN CASO DI PREVIDENZA

Pierre (50 anni) e Johanna (45 anni) hanno tre figli e il loro matrimonio è durato 22 anni. Pierre è docente di scuola secondaria, Johanna di scuola elementare. Durante il matrimonio, Pierre ha sempre lavorato a tempo pieno, Johanna solo fino alla nascita del primo figlio. Quando il terzogenito ha compiuto 12 anni, Johanna ha ripreso a insegnare a tempo parziale. Dopo qualche tempo ha aumentato il proprio grado di occupazione e da due anni lavora al 70 per cento.

La prestazione d'uscita di Johanna è inferiore rispetto a quella di Pierre, dato che per accudire i figli comuni ha dapprima interrotto e successivamente ripreso ma solo a tempo parziale la propria attività lucrativa. La sua prestazione d'uscita ammonta a CHF 90 000, quella di Pierre a CHF 450 000.

Sia Pierre sia Johanna hanno accumulato tutta la loro prestazione d'uscita durante il matrimonio: prima di sposarsi Pierre studiava ancora e solo successivamente si è affiliato a una cassa pensioni, mentre Johanna lavorava già, ma non avendo ancora compiuto 25 anni non era ancora assicurata nel secondo pilastro.

Come viene effettuato il conguaglio della previdenza professionale?

Né Pierre né Johanna hanno raggiunto l'età di pensionamento (64 risp. 65 anni) e nessuno dei due percepisce una rendita d'invalidità. Gli averi di cassa pensioni accumulati da entrambi durante il matrimonio devono quindi essere divisi per metà.



Per rispondere alla domanda se percepite già una rendita d'invalidità o di vecchiaia è determinante la data del promovimento della procedura di divorzio. In linea di principio, se nel corso della procedura di divorzio dovesse insorgere un caso di previdenza nella vostra coppia, ciò non ha alcun influsso sulla divisione degli averi di cassa pensioni.



Di norma, l'ammontare della prestazione d'uscita acquisita durante il matrimonio è calcolata dalla vostra cassa pensioni su vostra esplicita richiesta.

Che cosa viene diviso?

La divisione per metà riguarda le prestazioni d'uscita acquisite compresi gli averi di libero passaggio e i prelievi anticipati per la proprietà di un'abitazione (art. 123 cpv. 1 CC). Per saperne di più su cosa rientra nel conguaglio della previdenza professionale vedi sopra a pagina 50.

Come viene eseguito il calcolo?

Il calcolo viene eseguito applicando la formula seguente:

(p. d'u. maggiore – p. d'u. minore)

2

Il calcolo in dettaglio:

Per cominciare, si calcola la differenza tra le due prestazioni d'uscita.

Nel caso specifico:

Prestazione d'uscita di Pierre	CHF	450 000
Prestazione d'uscita di Johanna	CHF	90 000
Differenza	CHF	360 000

In seguito, si divide la differenza per due e l'importo che si ottiene (CHF 180 000) viene sottratto dalla previdenza di Pierre e aggiunto a quella di Johanna. Concretamente, la cassa pensioni di Pierre deve versare CHF 180 000 a quella di Johanna.

Pierre	CHF	450 000
-	CHF	180 000
=	CHF	270 000

Johanna	CHF	90 000
+	CHF	180 000
=	CHF	270 000

ESEMPIO 2 – CASO DI PREVIDENZA «INVALIDITÀ» PRIMA DELL'ETÀ DI PENSIONAMENTO

Mara (40) e Tim (40) sono sposati da dieci anni e hanno un figlio di 12 anni. Mara è impiegata come imbianchina. Tim fino a poco tempo fa era docente di scuola dell'infanzia, ma a causa di una malattia neurologica incurabile ha dovuto abbandonare la propria professione e ora percepisce una rendita intera d'invalidità. I due vogliono divorziare.

Come viene effettuato il conguaglio della previdenza professionale?

Mara non percepisce né una rendita di vecchiaia né una rendita d'invalidità. Tim non ha ancora raggiunto l'età ordinaria di pensionamento, ma percepisce già una rendita d'invalidità.

La prestazione d'uscita acquisita da Mara durante il matrimonio viene divisa per metà (come nell'esempio 1).

Dato che Tim percepisce già una rendita intera d'invalidità, ma non ha ancora raggiunto l'età ordinaria di pensionamento, occorre dapprima calcolare la sua prestazione d'uscita ipotetica ai sensi dell'articolo 2 capoverso 1ter LFLP (art. 124 cpv. 1 CC) e successivamente dividerla per metà (art. 124 cpv. 2 CC).



La prestazione d'uscita ipotetica è calcolata dalla vostra cassa pensioni.

In seguito, si calcola la differenza tra la prestazione d'uscita di Mara e quella di Tim, e la metà dell'importo ottenuto viene versata dall'istituto di previdenza di un coniuge a quello dell'altro (come nell'esempio 1).

Che cosa viene diviso?

La prestazione d'uscita ipotetica è l'importo che spetterebbe a una persona che percepisce una rendita AI in caso di soppressione di tale rendita, cioè qualora riacquistasse la capacità di guadagno. Determinante ai fini del calcolo è la data del promovimento della procedura di divorzio.

La prestazione d'uscita ipotetica non comprende i prelievi anticipati per la proprietà di un'abitazione (cfr. art. 30c cpv. 6 LPP; vedi descrizione dei prelievi anticipati per la proprietà di un'abitazione a pagina 50).



Come viene effettuato il conguaglio se una persona ha diritto a una rendita parziale d'invalidità (prima dell'età di pensionamento)? Per la parte della previdenza interessata dall'invalidità viene calcolata una prestazione d'uscita ipotetica, mentre per la parte della previdenza restante e attiva sussiste ancora un diritto a una prestazione d'uscita. Entrambe le parti vengono sommate e il risultato diviso per metà.

ESEMPIO 3 – CASO DI PREVIDENZA «VECCHIAIA»

Gina (66) e Francesco (68) erano già sposati quando sono giunti in Svizzera nel 1970. Da allora entrambi hanno sempre lavorato al 100 per cento, Gina nel settore alberghiero e della ristorazione, Francesco nell'edilizia. Dal 2013 percepiscono entrambi una rendita parziale AVS (non intera a causa del periodo di contribuzione incompleto) di CHF 1400 mensili, nonché una rendita della cassa pensioni di CHF 1500 mensili per Francesco e di CHF 440 mensili per Gina. Francesco vuole trascorrere la vecchiaia in Ticino, mentre Gina preferisce rimanere nella Svizzera tedesca. Dato che ciascuno vuole andare per la propria strada, nel 2017 i due chiedono il divorzio.

Come viene effettuato il conguaglio della previdenza professionale?

Sia Gina sia Francesco hanno già raggiunto l'età di pensionamento e di conseguenza percepiscono entrambi una rendita della cassa pensioni. Il loro avere di cassa pensioni è stato convertito in rendita al momento del pensionamento.

In questo caso, al momento del divorzio vengono divise le pretese effettive, ossia le rendite. La divisione delle rendite tra i coniugi è decisa dal giudice tenendo conto in particolare della durata del matrimonio e del tenore di vita della coppia.

Che cosa viene diviso?

La divisione riguarda le rendite effettivamente percepite al momento del promovimento della procedura di divorzio. Il giudice decide come dividere la rendita. Anche in questo caso, il principio della divisione per metà funge da riferimento (art. 124a CC). Il coniuge creditore ha una pretesa vitalizia alla parte della rendita della cassa pensioni del coniuge debitore assegnatagli (art. 124a cpv. 2 CC), in altre parole la pretesa in questione è valida vita natural durante perché sussiste direttamente nei confronti della cassa pensioni del coniuge debitore, indipendentemente dal decesso di quest'ultimo o da un nuovo matrimonio del coniuge creditore. Nel fissare la parte della rendita in questione questo aspetto deve essere tenuto presente, dato che l'ammontare della rendita prima del conguaglio considera unicamente l'aspettativa di vita della persona assicurata e non quella del suo coniuge. Per questo motivo, alla decisione del giudice fa seguito una conversione attuariale in rendita vitalizia della parte di rendita assegnata al coniuge creditore.



Se avete chiesto che una parte dell'avere di vecchiaia vi venga versato in capitale si applicano regole speciali.

Come viene eseguito il calcolo?

Rendita della cassa pensioni:

di Francesco	CHF	1500
di Gina	CHF	440
Differenza	CHF	1060
Divisione per metà (a favore di Gina)	CHF	530

Gina ha diritto a una rendita mensile di CHF 530 che le deve essere versata dalla cassa pensioni di Francesco, ma questa parte di rendita deve essere convertita in una rendita vitalizia mediante un calcolo attuariale. Secondo lo strumento di calcolo messo a disposizione dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Gina percepirà una rendita mensile di CHF 542. Dato che tale pretesa sussiste nei confronti della cassa pensioni di Francesco, non si estingue nemmeno in caso di decesso di quest'ultimo.

Lo strumento di calcolo messo a disposizione dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali all'indirizzo sottostante vi permette di calcolare a quanto ammonta la rendita vitalizia corrispondente alla vostra parte di rendita: www.bsv.admin.ch → Assicurazioni sociali → Previdenza professionale e terzo pilastro → Informazioni di base e legislazione → Basi → Conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio: le novità dal 1° gennaio 2017 → Conversione della parte di rendita in una rendita vitalizia (art. 19h OLP)

Il minimo vitale del coniuge debitore è salvaguardato?

Il minimo vitale del coniuge debitore non è salvaguardato. Se le rendite non coprono il minimo vitale, entrambi i coniugi possono richiedere prestazioni complementari.

Rendita AVS	CHF	1400
Rendita della cassa pensioni	+ CHF	542
	CHF	1942

Con un reddito mensile di CHF 1942 il minimo vitale di Gina non è coperto. Entrambi i coniugi possono richiedere prestazioni complementari se il loro minimo vitale non è coperto.

ESEMPIO 4 – RINUNCIA

Julia (41) e Simona (46) lavorano entrambe a tempo pieno e non hanno figli. Dopo cinque anni decidono di sciogliere la loro unione domestica registrata. La prestazione d'uscita di Simona ammonta a CHF 250 000, quella di Julia a CHF 230 000. Durante l'unione domestica, l'aver di previdenza di Simona è cresciuto di CHF 90 000, quello di Giulia di CHF 82 000.

Secondo la legge, la cassa pensioni di Simona dovrebbe versare CHF 4000 a quella di Julia. Nella convenzione sugli effetti dello scioglimento dell'unione domestica registrata Julia rinuncia al conguaglio della previdenza professionale, in quanto sia lei sia Simona ritengono che i rispettivi averi siano praticamente identici. Inoltre, Julia è più giovane e ha ancora tempo per incrementare il proprio avere di previdenza.

Che cos'è una rinuncia?

In linea di principio, le coppie coniugate o registrate che divorziano o mettono fine alla loro unione domestica registrata hanno diritto a metà dell'aver di cassa pensioni accumulato durante il matrimonio o l'unione domestica registrata dall'altro coniuge o dall'altro partner. Le coppie possono tuttavia rinunciare al conguaglio degli averi di cassa pensioni nella convenzione sugli effetti del divorzio o dello scioglimento dell'unione domestica registrata.

A quali condizioni è possibile rinunciare al conguaglio?

La legge prevede che la coppia può di comune accordo rinunciare al conguaglio se rimane garantita una previdenza adeguata (art. 124b cpv. 1 CC). Una rinuncia presuppone pertanto che:

- entrambi i coniugi o i partner siano d'accordo;
- e il coniuge o il partner che rinuncia disponga di un'adeguata previdenza per la vecchiaia e per l'invalidità anche senza il conguaglio della previdenza professionale.

Una rinuncia al conguaglio è possibile anche se è già insorto un caso di previdenza. Il giudice è tenuto a verificare d'ufficio, ossia di sua iniziativa senza che la coppia coniugata o registrata ne faccia richiesta, se le condizioni per una rinuncia sono date (art. 280 cpv. 3 CPC).

Quando una previdenza è considerata «adeguata»?

Per valutare l'adeguatezza della previdenza occorre considerare la situazione personale e in particolare l'età della persona che rinuncia alla sua parte: se dispone unicamente di una previdenza professionale esigua, il giudice deve esaminare se dopo il divorzio o lo scioglimento dell'unione domestica registrata ha ancora la possibilità di costituire una previdenza sufficiente. Tale esame deve

basarsi su un quadro completo della situazione e quindi includere anche tutti gli averi acquisiti prima del matrimonio o dell'unione domestica registrata.

Sono considerati capitale di previdenza gli averi del terzo pilastro vincolato, le assicurazioni sulla vita con capitale garantito in caso di vita, i beni immobili, i diritti d'abitazione personali o gli usufrutti illimitati. Il solo capitale liberamente disponibile (p.es. un conto bancario) non costituisce una previdenza adeguata. La previdenza deve essere vincolata per poter effettivamente proteggere le persone al sopraggiungere di uno dei rischi coperti (vecchiaia, invalidità, decesso).

Una rinuncia è possibile in questo caso specifico?

In questo caso specifico, Julia rinuncia a un avere di previdenza supplementare di CHF 4000 a favore di Simona. La loro unione domestica registrata è durata poco ed entrambe non hanno figli. Date queste premesse, di norma una rinuncia dovrebbe essere possibile. Tenuto conto dell'età di Julia, il giudice deve valutare se la sua previdenza per la vecchiaia e per l'invalidità rimane adeguata anche con la rinuncia al conguaglio della previdenza professionale (vedi la domanda precedente).

ESEMPIO 5 – RIFIUTO PER MOTIVI GRAVI (DIVISIONE INIQUA)

Anna (41) e Christoph (39) sono sposati da 19 anni. Anna lavora a tempo parziale come ingegnere e si occupa al 60 per cento dei figli comuni (Lars di 8 ed Emma di 10 anni). Christoph è attivo da dieci anni come avvocato indipendente. La coppia ha scelto il regime della separazione dei beni.

Visto che da studente Christoph non aveva praticamente alcun reddito, è stata Anna a pagargli gli studi. Per sette anni, la coppia ha vissuto con il salario e il patrimonio di lei. Nel frattempo i due vivono separati e hanno deciso di divorziare.

Anna ha un avere di cassa pensioni di CHF 60 000, Christoph non ha un secondo pilastro perché terminati gli studi ha subito iniziato a lavorare come indipendente. In compenso, possiede un terzo pilastro di CHF 360 000, che in caso di liquidazione del regime dei beni non è tenuto a dividere con Anna in quanto hanno scelto il regime della separazione dei beni. In linea di principio, l'aver di cassa pensioni di Anna andrebbe diviso per metà, ma il giudice può rifiutare la divisione.

Che cos'è un rifiuto da parte del giudice?

Un rifiuto da parte del giudice è la facoltà di quest'ultimo di rifiutare completamente o in parte la divisione per metà contro il volere dei coniugi (o perlomeno contro il volere del coniuge creditore).

A quali condizioni il giudice rifiuta completamente o in parte la divisione per metà?

Il giudice può rifiutare la divisione per metà se sussistono motivi gravi (art. 124b cpv. 2 CC), in particolare qualora la divisione per metà appaia iniqua, ossia profondamente ingiusta.

La legge cita due esempi di situazioni in cui la divisione per metà appare iniqua (ma altre possono entrare in linea di conto):

- > innanzitutto, quando in seguito alla liquidazione del regime dei beni o a causa della sua situazione economica dopo il divorzio uno dei coniugi è finanziariamente messo molto meglio rispetto all'altro;
- > in secondo luogo, quando i due coniugi hanno bisogni previdenziali diversi in particolare a causa di un'importante differenza di età; in tal caso, infatti, il coniuge più giovane ha ancora tempo per incrementare la propria previdenza e una divisione per metà colpirebbe molto più duramente il coniuge più anziano.

Un rifiuto è ipotizzabile in questo caso specifico?

In questo caso specifico, il giudice potrebbe rifiutare la divisione per metà dell'avere di cassa pensioni di Anna, in quanto la situazione economica di Christoph dopo il divorzio è nettamente migliore rispetto a quella della moglie. Christoph possiede infatti un terzo pilastro del valore di CHF 360 000, che non deve dividere (a causa della separazione dei beni). Inoltre, continuerà a esercitare come avvocato indipendente e a incrementare ulteriormente il suo terzo pilastro, mentre Anna per alcuni anni continuerà a lavorare solo a tempo parziale per prendersi cura del loro figlio di otto anni.

ESEMPIO 6 – DIVISIONE NON RAGIONEVOLMENTE ESIGIBILE

Di origini polacche, Miroslav (59) ed Ewa (62) sono sposati da oltre 25 anni. In seguito a un infortunio sul lavoro, Miroslav percepisce da sei anni una rendita intera d'invalidità, inoltre possiede un terzo pilastro e un libretto di risparmio ereditato dai suoi genitori molto tempo prima sul quale sono depositati oltre CHF 250 000. Dato che entrambi hanno sempre vissuto molto modestamente e non avevano bisogno di un secondo reddito, Ewa ha lavorato come volontaria in un foyer per bambini. Dopo 20 anni trascorsi in Svizzera, Ewa vorrebbe ora rientrare in Polonia per aprirvi una struttura analoga. Miroslav appoggia il progetto della consorte, ma preferisce rimanere in Svizzera. La coppia decide quindi di divorziare. Visto che Ewa intende lasciare definitivamente la Svizzera, vuole prelevare tutto il suo (modesto) avere di cassa pensioni.

Che cosa si intende per divisione non ragionevolmente esigibile?

La divisione non è ragionevolmente esigibile (art. 124d CC) quando la valutazione dei bisogni previdenziali dei due coniugi rivela che la divisione della previdenza non può essere effettuata con l'avere di cassa pensioni. A non essere ragionevolmente esigibile non è la divisione in quanto tale, bensì la sua attuazione con l'avere di cassa pensioni. Si tratta di un'eccezione al principio secondo cui il conguaglio della previdenza deve essere effettuato con tale avere. Il principio della divisione per metà rimane valido, ma il conguaglio viene attuato attingendo ad altre fonti. In tal caso è ammessa solo una liquidazione in capitale ma non il versamento di una rendita. Inoltre, il

coniuge debitore deve disporre liberamente di un capitale sufficiente, poiché in caso contrario una soluzione basata sull'articolo 124d CC non è possibile.

In questo caso specifico la divisione non è ragionevolmente esigibile?

Sì, quello descritto è un caso in cui la divisione non è ragionevolmente esigibile. Dato che Ewa ha in programma di rientrare in Polonia e desidera pertanto ritirare tutto il suo avere di cassa pensioni, non trae alcun beneficio dal fatto che Miroslav utilizzi la sua rendita di cassa pensioni per effettuare il conguaglio. In altre parole, le è indifferente se Miroslav le paga il dovuto attingendo alla sua rendita di cassa pensioni o a mezzi di cui dispone liberamente, visto che in ogni caso lei intende ritirare il suo secondo pilastro.

Miroslav percepisce già una rendita intera d'invalidità. Se una parte della sua prestazione d'uscita ipotetica venisse trasferita, la sua rendita subirebbe una riduzione permanente. Inoltre, proprio perché è al beneficio di una rendita intera d'invalidità non ha più la possibilità di effettuare riscatti. Per Miroslav, quindi, la divisione del suo secondo pilastro non è ragionevolmente esigibile.

Tuttavia, dato che dispone di altri fondi in quantità sufficiente, può permettersi di utilizzare tali mezzi liberamente disponibili per pagare a Ewa una liquidazione in capitale. Il pagamento sotto forma di rendita non è possibile; tutt'al più può entrare in linea di conto un versamento a rate dell'indennità in capitale.

ESEMPIO 7 – PRELEVAMENTO IN CONTANTI (DIVISIONE IMPOSSIBILE)

Il ginevrino Fred (52) e la zurighese Marianne (50) sono sposati da 22 anni e vivono insieme a Zurigo. Nel 2013, Fred torna nella sua città natale per aprirvi una scuola di lingue. Dato che con questo progetto inizia un'attività indipendente, ritira il suo secondo pilastro il cui avere ammonta a CHF 150 000 di cui CHF 120 000 acquisiti durante il matrimonio. Chiede e ottiene il versamento in contanti dell'intera prestazione d'uscita e la investe nella creazione della sua impresa. Marianne rimane con i bambini a Zurigo. Poco dopo il suo rientro a Ginevra, Fred inizia una nuova relazione e la coppia decide di divorziare.

Come viene conguagliata la previdenza professionale se durante il matrimonio sono stati effettuati prelevamenti in contanti?

I prelevamenti in contanti effettuati durante il matrimonio non fanno più parte dell'aver di cassa pensioni. In questi casi, la divisione per metà dell'aver di cassa pensioni è sostituita dal versamento di un'indennità adeguata, in quanto non è più

possibile eseguire il conguaglio della previdenza professionale con tale avere (art. 124e CC). L'ammontare dell'indennità adeguata è per contro determinato prendendo come riferimento la divisione per metà dell'aver di cassa pensioni.

In quale forma viene versata l'indennità adeguata?

Se la divisione è impossibile, l'indennità adeguata può essere versata sotto forma di liquidazione in capitale o di rendita.

La liquidazione in capitale consiste nel pagamento una tantum, anche a rate, di un importo fissato dal giudice tenendo conto della situazione finanziaria del coniuge debitore.

La rendita è un importo fisso versato regolarmente; non può essere modificata e non si estingue nemmeno se il coniuge creditore si risposa. In caso di decesso del coniuge debitore, a determinate condizioni il coniuge creditore ha diritto alle prestazioni per i superstiti (art. 20 cpv. 1 OPP 2).

ESEMPIO 8 – PRELIEVO ANTICIPATO PER LA PROPRIETÀ DI UN'ABITAZIONE

Vesna (45) e Mirko (51) si sono sposati il 1° giugno 2001. Vesna lavora come fisioterapista in un ospedale. Mirko è ingegnere e poiché è giunto in Svizzera dalla Slovenia poco prima delle nozze, non ha avuto il tempo di accumulare un avere del secondo pilastro prima del matrimonio.

All'inizio del 2012, la coppia ha acquistato un appartamento di proprietà per CHF 400 000. L'acquisto è stato finanziato come segue:

Prelievo anticipato dalla cassa			
pensioni di Vesna	CHF	50 000	
Prelievo da un libretto di risparmio			
che Vesna possedeva già			
prima del matrimonio	CHF	50 000	
Prestito ipotecario	CHF	300 000	

Al promovimento della procedura di divorzio, gli averi di cassa pensioni accumulati dai due coniugi durante il matrimonio ammontano a:

Vesna	CHF	90 000
+ Prelievo anticipato per la		
proprietà di un'abitazione	CHF	50 000
Mirko	CHF	175 000

Come viene conguagliata la previdenza professionale se sono stati effettuati prelievi anticipati per la proprietà di un'abitazione?

Benché investito nella proprietà di un'abitazione, il prelievo anticipato rimane un avere vincolato del secondo pilastro. Pertanto, in caso di conguaglio della previdenza professionale deve essere aggiunto all'avere di cassa pensioni e incluso nella divisione per metà (art. 123 CC). Il deflusso di capitale e gli interessi perduti vengono addebitati proporzionalmente (art. 22a cpv. 3 LFLP).

Il prelievo anticipato per la proprietà di un'abitazione rimane parte integrante del secondo pilastro solo in assenza di un caso di previdenza. Dal momento in cui insorge un caso di previdenza il prelievo anticipato viene ripartito tra i coniugi nel quadro della liquidazione del regime dei beni. Se per un qualsiasi motivo ciò non fosse possibile, il coniuge debitore deve al coniuge creditore un'indennità adeguata per impossibilità di eseguire la divisione (art. 124e CC).

Se durante il matrimonio l'abitazione viene rivenduta, il prelievo anticipato deve essere rimborsato alla cassa pensioni.



Se prelievi anticipati o altri elementi della previdenza non sono presi in considerazione, non si può parlare di divisione per metà. In linea di principio, il giudice non può omologare una convenzione in tal senso. Accertate quindi che eventuali prelievi anticipati per la proprietà di un'abitazione siano sempre inclusi nell'avere di previdenza!

FAQ SUL CONGUAGLIO DELLA PREVIDENZA PROFESSIONALE

Quali sono i principi della revisione di legge valida dal 1° gennaio 2017?

Il 1° gennaio 2017 è entrato in vigore il nuovo diritto in materia di conguaglio della previdenza professionale. Da allora si applicano i seguenti principi:

- > In linea di principio, la previdenza professionale è divisa per metà anche quando uno o entrambi i coniugi percepiscono già una rendita della previdenza professionale; il versamento di un'indennità adeguata è previsto solo nei casi in cui la divisione (il conguaglio) risulta impossibile (art. 124e CC).
- > I coniugi hanno più possibilità di rinunciare al conguaglio; inoltre, il coniuge creditore ha la possibilità di ottenere più della metà della prestazione d'uscita del coniuge debitore (art. 124b cpv. 1 e 3 CC).
- > La data determinante ai fini del conguaglio della previdenza professionale è quella del promovimento della procedura di divorzio (inizio della pendenza della causa secondo l'art. 62 cpv. 1 CPC).
- > In via eccezionale, il conguaglio può essere eseguito con altri fondi non provenienti dalla previdenza professionale (art. 124d CC), ciò che permette una maggiore flessibilità.
- > Gli istituti di previdenza professionale e di libero passaggio sottostanno a un obbligo di annuncio più severo: periodicamente sono tenuti ad annunciare all'Ufficio centrale del 2° pilastro (vedi glossario) tutti i titolari di averi di previdenza.

Che cosa prevedono le disposizioni transitorie per le persone già divorziate?

Le persone già divorziate alle quali, secondo il diritto previgente, è stata assegnata un'indennità adeguata sotto forma di rendita, possono chiedere che quest'ultima venga convertita in una rendita di previdenza secondo il nuovo diritto alle seguenti condizioni:

- > la rendita deve avere una durata illimitata; una rendita a tempo determinato non può essere convertita;
- > l'indennità adeguata è stata assegnata perché al momento del divorzio era già insorto un caso di previdenza; inoltre è stata assegnata sotto forma di rendita e non di una liquidazione in capitale;

- nel momento in cui la persona creditrice presenta al giudice una richiesta di conversione, la persona debitrice deve essere ancora in vita e percepire una rendita di invalidità o di vecchiaia;
- la persona creditrice presenta la richiesta di conversione al più tardi entro il 31 dicembre 2017 al tribunale del domicilio di una delle due parti; per motivi pratici, tale richiesta deve essere nel limite del possibile inoltrata al giudice che ha pronunciato la sentenza di divorzio.

Il conguaglio della previdenza professionale è obbligatorio?

Se durante il matrimonio almeno uno dei due coniugi ha costituito un secondo pilastro, il conguaglio della previdenza professionale è obbligatorio. Ciò significa che, in linea di principio, i coniugi non sono liberi di decidere se vogliono dividere o meno i loro averi di cassa pensioni. La rinuncia al conguaglio è possibile unicamente a due condizioni (vedi pagina 54).

Come si fa ad avere la certezza che tutti gli averi di previdenza sono considerati nel conguaglio?

Le casse pensioni hanno l'obbligo di annunciare regolarmente all'Ufficio centrale del 2° pilastro tutti i titolari di averi di previdenza. Su richiesta, l'Ufficio centrale fornisce informazioni direttamente alla persona assicurata o, nel quadro di una procedura di divorzio, al giudice competente.

All'indirizzo www.zentralstelle.ch potete ottenere informazioni scritte al riguardo.

Il regime dei beni è importante ai fini del conguaglio della previdenza professionale?

Il regime dei beni non è determinante ai fini del conguaglio della previdenza professionale che viene comunque effettuato indipendentemente dal fatto che abbiate optato per la partecipazione agli acquisiti o la separazione dei beni.

Che cosa succede ai versamenti del conguaglio della previdenza professionale se la situazione muta dopo il divorzio?

Un eventuale cambiamento della situazione dopo che la sentenza di divorzio è cresciuta in giudicato è ininfluente, in quanto il conguaglio della previdenza professionale non si basa sul principio della solidarietà postmatrimoniale. Diversamente dalla rendita di mantenimento dopo il divorzio di cui all'articolo 125 CC, la quota della rendita è immutabile e non può essere adattata a posteriori nemmeno se la situazione cambia. Lo stesso vale per le prestazioni d'uscita versate a tantum che non devono essere rimborsate.

Che cosa succede ai prelievi anticipati per la proprietà di un'abitazione?

I prelievi anticipati per l'acquisto di un'abitazione rimangono parte integrante della previdenza professionale e in caso di divorzio devono essere conguagliati (art. 30c cpv. 6 LPP). Diversamente dal prelevamento in contanti, il prelievo anticipato non viene escluso dalla previdenza bensì vi rimane vincolato in un bene immobiliare e, in caso di vendita di quest'ultimo, deve essere tassativamente rimborsato alla cassa pensioni. Per questo motivo, viene aggiunto alla prestazione d'uscita

a condizione che non sia già insorto un caso di previdenza. Il deflusso di capitali e gli interessi perduti vengono addebitati proporzionalmente (art. 22a cpv. 3 LFLP). Se al momento del conguaglio della previdenza professionale (data del promovimento della procedura di divorzio) uno dei coniugi beneficia di prestazioni previdenziali, in linea di principio il prelievo anticipato per la proprietà di un'abitazione non può più essere diviso perché non è più vincolato alla previdenza della persona in questione. In tal caso, viene ripartito tra i coniugi nel quadro della liquidazione del regime dei beni. Se per un qualsiasi motivo ciò non fosse possibile, il coniuge debitore deve al coniuge creditore un'indennità adeguata per impossibilità di eseguire la divisione (art. 124e CC).

A chi vengono addebitati gli interessi perduti sul prelievo anticipato per la proprietà di un'abitazione?

Gli interessi perduti vengono addebitati proporzionalmente all'avere di previdenza acquisito prima della celebrazione del matrimonio e a quello accumulato successivamente fino al momento del prelievo.

Come si ottengono gli importi rilevanti per eseguire il conguaglio della previdenza professionale?

Chiedete alla vostra cassa pensioni o al vostro istituto di libero passaggio di rilasciarvi un certificato di assicurazione aggiornato con indicate la prestazione d'uscita alla data del matrimonio e la prestazione d'uscita alla data del promovimento della procedura di divorzio. Generalmente, è la vostra cassa pensioni che effettua il calcolo complicato degli interessi maturati sull'aver acquisito prima del matrimonio. Chiedete inoltre alla vostra cassa pensioni o al vostro istituto di libero passaggio una dichiarazione di fattibilità (vedi glossario) della soluzione concordata nella convenzione sugli effetti del divorzio, necessaria per eseguire il conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio.



Se vi siete sposati prima del 1995, è probabile che la vostra cassa pensioni non sia in grado di indicarvi l'ammontare della vostra prestazione d'uscita alla data del matrimonio e che il relativo calcolo debba essere effettuato diversamente (cfr. art. 22b LFLP). In tal caso, rivolgetevi direttamente a uno specialista che saprà fornirvi la cifra in questione.

In linea di principio, è consigliabile inoltrare una domanda scritta all'Ufficio centrale del 2° pilastro per scoprire presso quali casse pensioni potreste detenere altri averi della previdenza professionale. Il relativo formulario per la richiesta di verifica è disponibile all'indirizzo www.zentralstelle.ch.

Dove deve essere versata la parte della previdenza professionale che vi è stata assegnata?

Dato che il secondo pilastro è uno strumento finalizzato alla previdenza, i fondi devono rimanere costantemente vincolati. Pertanto, fintanto che non beneficiate di prestazioni previdenziali, la parte della previdenza professionale assegnatavi in seguito al divorzio non viene versata sul vostro conto privato bensì alla vostra cassa pensioni o, se non avete un secondo pilastro, su un conto di libero passaggio. Se non siete affiliati a una cassa pensioni e non date disposizioni per il trasferimento a un istituto di libero passaggio, la parte in questione viene versata all'istituto collettore che, su vostra richiesta, può convertirla in una rendita (art. 60a LPP).



Se avete già effettuato riscatti che vi danno diritto a prestazioni complete, di norma, non potete più versare fondi nella vostra cassa pensioni. In tal caso, dovete disporre il trasferimento della parte della previdenza professionale che vi è stata assegnata a uno o al massimo due istituti di libero passaggio. Il trasferimento a due istituti può rivelarsi fiscalmente vantaggioso nel momento in cui tali fondi vi saranno versati.

Le leggi svizzere possono essere consultate all'indirizzo www.admin.ch → Diritto federale → Raccolta sistematica → Ricerca

I siti web degli uffici cantonali per le pari opportunità sono elencati all'indirizzo www.equality.ch → Membri

Assicurazioni sociali

www.avs-ai.ch

Informazioni generali sull'AVS e l'AI, opuscoli e moduli, nonché indirizzi delle casse di compensazione degli uffici AI in tutti i Cantoni.

www.bsv.admin.ch

Informazioni generali sulle assicurazioni sociali.

www.zentralstelle.ch

Domande sugli averi di previdenza «dimenticati».

Divorzio e unione domestica registrata

www.ch.ch/it/divorzio

Informazioni generali sul divorzio.

www.ch.ch/it/scioglimento-unione-registrata/

Informazioni generali sullo scioglimento dell'unione domestica registrata.

www.bj.admin.ch → Pubblicazioni & servizi → Diritto processuale civile → Moduli per gli atti scritti delle parti

Su questo sito sono reperibili, tra l'altro, il modulo per la richiesta comune di divorzio e quello per l'istanza di gratuito patrocinio.

Il conguaglio della previdenza professionale è disciplinato dagli articoli 122–124e CC sottostanti

Art. 122 – Previdenza professionale, principio

Le pretese di previdenza professionale acquisite durante il matrimonio fino al promovimento della procedura di divorzio sono oggetto di conguaglio.

Art. 123 – Conguaglio delle prestazioni d'uscita

¹ Le prestazioni d'uscita acquisite, compresi gli averi di libero passaggio e i prelievi anticipati per la proprietà di un'abitazione, sono divisi per metà.



² Il capoverso 1 non si applica ai versamenti unici di beni propri per legge.

³ Le prestazioni d'uscita da dividere sono calcolate conformemente agli articoli 15–17 e 22a o 22b della Legge del 17 dicembre 1993 sul libero passaggio.

Art. 124 – Conguaglio delle rendite d'invalidità versate dopo l'età di pensionamento stabilita dal regolamento

¹ Se, al momento del promovimento della procedura di divorzio, un coniuge percepisce una rendita d'invalidità e non ha ancora raggiunto l'età di pensionamento stabilita dal regolamento, l'importo che gli spetterebbe conformemente all'articolo 2 capoverso 1ter della Legge del 17 dicembre 1993 sul libero passaggio in caso di soppressione della rendita d'invalidità vale come prestazione d'uscita.

Le leggi citate in questa guida possono essere consultate all'indirizzo www.admin.ch → Diritto federale → Raccolta sistematica → Ricerca (inserite qui il nome dell'atto normativo considerato).

- > **Conguaglio della previdenza professionale:** art. 122 – 124e CC; nonché LFLP, LPP, OPP 2;
- > **Tutela dell'unione coniugale:** art. 172–179 CC;  art. 17 LUD;
- > **Divorzio:** art. 111 – 133 CC;  art. 29 segg. LUD;
- > **Separazione coniugale:** art. 117 e 118 CC;
- > **Gratuito patrocinio:** art. 117–123 CPC.

² Le disposizioni sul conguaglio delle prestazioni d'uscita si applicano per analogia.

³ Il Consiglio federale stabilisce in quali casi, in seguito alla riduzione della rendita d'invalidità per sovraindennizzo, l'importo di cui al capoverso 1 non può essere utilizzato per il conguaglio.

Art. 124a – Conguaglio delle rendite d'invalidità versate dopo l'età di pensionamento stabilita dal regolamento o di rendite di vecchiaia

¹ Se, al momento del promovimento della procedura di divorzio, un coniuge percepisce una rendita d'invalidità e ha già raggiunto l'età di pensionamento stabilita dal regolamento, oppure percepisce una rendita di vecchiaia, il giudice decide secondo equità sulla divisione della rendita. A tal fine, tiene conto in particolare della durata del matrimonio e dei bisogni di previdenza di entrambi i coniugi.

² La parte di rendita assegnata al coniuge creditore è convertita in una rendita vitalizia. Quest'ultima gli è versata dall'istituto di previdenza del coniuge debitore o è trasferita nella sua previdenza.

³ Il Consiglio federale disciplina:

1. la conversione attuariale della parte di rendita in una rendita vitalizia;

2. il modo di procedere in caso di differimento della prestazione di vecchiaia o di riduzione della rendita d'invalidità per sovraindennizzo.

Art. 124b – Eccezioni

¹ In una convenzione sugli effetti del divorzio i coniugi possono derogare al principio della divisione per metà o rinunciare al conguaglio della previdenza professionale, se rimane garantita un'adeguata previdenza per la vecchiaia e per l'invalidità.

² Il giudice assegna al coniuge creditore meno della metà della prestazione d'uscita o rifiuta completamente la divisione se sussistono motivi gravi. Vi è motivo grave in particolare ove la divisione per metà appaia iniqua sotto il profilo:

1. della liquidazione del regime dei beni oppure della situazione economica dei coniugi dopo il divorzio;
2. dei bisogni previdenziali dei coniugi, in particolare tenuto conto della loro differenza di età.

³ Il giudice può assegnare più della metà della prestazione d'uscita al coniuge creditore che provvede alla cura dei figli comuni dopo il divorzio, se la previdenza per la vecchiaia e per l'invalidità del coniuge debitore rimane adeguata.

Art. 124c – Compensazione di pretese reciproche

¹ Le pretese reciproche dei coniugi su prestazioni d'uscita o su parti di rendite sono compensate. La compensazione delle pretese su una rendita è compiuta prima di convertire la parte di rendita assegnata al coniuge creditore in una rendita vitalizia.

² Le prestazioni d'uscita possono essere compensate con parti di rendite soltanto se i coniugi e i loro istituti di previdenza professionale vi acconsentono.

Art. 124d – Conguaglio non ragionevolmente esigibile

Se la ponderazione dei bisogni previdenziali dei due coniugi rivela che il conguaglio dei fondi della previdenza professionale non può essere ragionevolmente preteso, il coniuge debitore deve al coniuge creditore una liquidazione in capitale.

Art. 124e – Conguaglio impossibile

¹ Se il conguaglio dei fondi della previdenza professionale è impossibile, il coniuge debitore deve al coniuge creditore un'indennità adeguata sotto forma di liquidazione in capitale o di rendita.

² Una sentenza svizzera può essere modificata su richiesta del coniuge debitore, se pretese di previdenza sussistenti all'estero sono prima state conguagliate da un'indennità adeguata ai sensi del capoverso 1 e sono poi divise da una sentenza estera vincolante per il debitore estero della previdenza.

AVERE DI LIBERO PASSAGGIO L'avere di libero passaggio è l'avere detenuto presso un istituto di libero passaggio. Possiede un avere di libero passaggio per esempio chi, dopo aver iniziato a versare contributi in una cassa pensioni, ha cessato o ridotto la propria attività lucrativa (p.es. per accudire i propri figli), e di conseguenza non è più (temporaneamente) assoggettato a una cassa pensioni.

CASSA PENSIONI Le casse pensioni assicurano le persone che esercitano un'attività lucrativa conformemente alle disposizioni della Legge federale sulla previdenza professionale (LPP). Spesso offrono anche prestazioni superiori a quelle minime fissate dalla legge. Tali prestazioni (sovraobbligatorie) sono previste in un regolamento emanato da ciascuna cassa pensioni. Le prestazioni sono finanziate mediante i contributi dei dipendenti e dei datori di lavoro. Per tutta la durata dell'assicurazione, la cassa pensioni tiene un conto per ogni persona assicurata (alla stessa stregua di un conto bancario) sul quale è depositato il suo avere di previdenza. Nella presente guida, il termine «cassa pensioni» è utilizzato per tutti i tipi di istituti di previdenza.

CONGUAGLIO DELLA PREVIDENZA PROFESSIONALE

In caso di divorzio, gli averi di cassa pensioni e di libero passaggio accumulati durante il matrimonio oppure le rendite di entrambi i coniugi vengono divisi. Questo processo è chiamato conguaglio della previdenza professionale e il suo obiettivo è compensare le disparità tra gli averi acquisiti durante il matrimonio. Nella misura in cui divide tra i coniugi gli averi di cassa pensioni e di libero passaggio costituiti durante il matrimonio, il conguaglio della previdenza professionale compensa le perdite previdenziali della persona che ha ridotto o rinunciato alla propria attività lucrativa e assicura un'equa ripartizione degli averi di previdenza tra i coniugi.

CONTRIBUTO DI ACCUDIMENTO Da gennaio 2017, il figlio beneficia del cosiddetto contributo di accudimento come parte integrante del suo mantenimento, ma non di quello del genitore (art. 276 cpv. 2 e 285 cpv. 2 CC). Lo scopo di tale contributo è la copertura dei costi dell'accudimento da parte di terzi o del genitore che si occupa prevalentemente o esclusivamente del figlio (riguardo al calcolo, si rimanda alle spiegazioni a pag. 23).

CUSTODIA PARENTALE La custodia parentale stabilisce presso quale genitore vive il figlio e chi

lo accudisce quotidianamente. Non deve essere confusa con l'autorità parentale.

DEDUZIONE DI COORDINAMENTO La deduzione di coordinamento consente di calcolare il salario assicurato presso la cassa pensioni, dato che nella previdenza professionale è assicurata solo una parte del salario. Deducendo dal salario annuo (max. CHF 84 600*) l'importo di coordinamento (attualmente CHF 24 675*) si ottiene il salario obbligatoriamente assicurato presso la cassa pensioni. La deduzione di coordinamento evita la doppia assicurazione della parte di salario già assicurata dall'AVS. A volte le casse pensioni prevedono nel loro regolamento una deduzione di coordinamento diversa. Alcune per esempio applicano una deduzione di coordinamento ridotta per le persone impiegate a tempo parziale.

DICHIARAZIONE DI FATTIBILITÀ Per poter eseguire il conguaglio della previdenza professionale il giudice necessita di una dichiarazione della cassa pensioni (o dell'istituto di libero passaggio) che attesta la fattibilità della divisione dell'avere di una persona assicurata. Potete richiedere tale dichiarazione unitamente all'attestato che certifica l'ammontare della vostra prestazione d'uscita.

DIRITTO DI VISITA E DI VACANZA Il genitore che non ha la custodia del figlio (quello presso il quale il figlio non vive) e il figlio stesso hanno il diritto di avere relazioni personali sotto forma di visite, telefonate, notizie ecc. Le visite e le vacanze sono un diritto e al tempo stesso un dovere per i genitori come per il figlio; devono essere commisurate ai bisogni concreti di quest'ultimo e contribuire al suo bene.

ISTITUTO DI LIBERO PASSAGGIO Gli istituti di libero passaggio ricevono e gestiscono averi della previdenza professionale. Se prima che insorga un caso di assicurazione (raggiungimento dell'età di pensionamento, invalidità, decesso) una persona cessa la propria attività lucrativa (p.es. per accudire i propri figli) e non ne inizia una nuova, il suo avere di cassa pensioni viene versato a un istituto di libero passaggio.

ISTITUTO DI PREVIDENZA Il termine «istituto di previdenza» comprende tutte le istituzioni che offrono una previdenza professionale obbligatoria e sovraobbligatoria. Spesso si parla anche di cassa

pensioni, di istituto o istituzione di previdenza per il personale o ancora di assicurazione per il personale. Ogni datore di lavoro deve dotarsi di un proprio istituto di previdenza o affidarsi a uno esistente. Nella presente guida al termine «istituto di previdenza» è stato in linea di principio preferito il termine «cassa pensioni» (vedi glossario).

PARTECIPAZIONE AGLI ACQUISTI Se non hanno disposto altrimenti nella convenzione matrimoniale, i coniugi soggiacciono al regime della partecipazione agli acquisti. Al momento di un'eventuale liquidazione del regime dei beni (in caso di divorzio o di decesso di un coniuge) i valori patrimoniali della coppia sono suddivisi in acquisti e beni propri. I primi sono tutti i beni acquisiti durante il matrimonio, i secondi tutti i beni apportati nel matrimonio o ricevuti gratuitamente da un coniuge durante il matrimonio (ossia eredità o donazioni). In caso di divorzio solo gli acquisti vengono divisi, da cui il termine «partecipazione agli acquisti».

PRESTAZIONE D'USCITA La prestazione d'uscita è l'avere detenuto presso una cassa pensioni il giorno di uscita. Se la persona assicurata inizia un nuovo impiego, tale avere deve essere versato alla cassa pensioni del nuovo datore di lavoro; se invece lascia un impiego e non ne inizia uno nuovo, la prestazione d'uscita è versata a un istituto di libero passaggio designato dalla persona assicurata. In mancanza di istruzioni in tal senso, la cassa pensioni versa la prestazione d'uscita alla Fondazione istituto collettore LPP.

PREVIDENZA SOVRAOBLIGATORIA La legge che regola le casse pensioni (LPP) fissa un livello minimo obbligatorio di previdenza professionale, in altre parole tutte le casse pensioni devono fornire almeno le prestazioni (minime) che essa prescrive, ma le lascia libere di offrire prestazioni supplementari (sovrabbobligatorie) che vanno oltre il minimo legale. Le prestazioni supplementari possono variare da una cassa pensioni all'altra. Senza conoscere il regolamento della vostra cassa pensioni, non potete sapere esattamente come siete assicurati. Date uno sguardo al vostro certificato di previdenza o al regolamento della vostra cassa pensioni per scoprire cosa assicura.

PROCEDURA A TUTELA DELL'UNIONE CONIUGALE Oggigiorno, la procedura a tutela dell'unione coniugale serve soprattutto a regolamentare la sospensione della vita comune e riguarda i punti

che in questa fase potrebbero dare adito a conflitti come per esempio la regolamentazione provvisoria del mantenimento, l'accudimento dei figli o l'occupazione dell'abitazione comune.

REGIME DEI BENI Appena sposati, i coniugi sottostanno a un regime dei beni. Il CC contempla tre regimi dei beni: la partecipazione agli acquisti (vedi glossario), la comunione dei beni e la separazione dei beni. Le disposizioni di legge che disciplinano i regimi dei beni contengono norme relative al patrimonio dei coniugi applicabili sia durante il matrimonio, sia in caso di scioglimento di quest'ultimo (per divorzio o morte).

SOGLIA D'ENTRATA Tutti i dipendenti che percepiscono un salario annuo minimo di CHF 21 150* (valore attuale) da un unico datore di lavoro devono essere obbligatoriamente assicurati presso una cassa pensioni. Se il salario è inferiore a questa soglia d'entrata, l'assicurazione presso una cassa pensioni non è obbligatoria. La soglia d'entrata nell'assicurazione obbligatoria LPP è regolarmente adattata dal Consiglio federale. Nel 1995, per esempio, era fissata a CHF 16 560, nel 1995 a CHF 23 280 e nel 2005 a CHF 19 350.

SPLITTING Con il termine «splitting» si intende la divisione dei redditi da attività lucrativa effettuata in caso di divorzio o al più tardi al raggiungimento dell'età di pensionamento per calcolare la rendita di vecchiaia e d'invalidità del primo pilastro. I redditi da attività lucrativa sui quali i coniugi hanno pagato contributi durante il matrimonio vengono sommati e il totale viene computato in ragione della metà a ciascuno dei due coniugi. Gli accrediti per compiti educativi e assistenziali (vedi glossario) vengono ripartiti con la stessa modalità. Dopo il divorzio, i due ex coniugi devono quindi rivolgersi alla loro cassa di compensazione e chiedere la divisione dei redditi. Affinché la procedura si svolga in modo rapido e affidabile, la relativa richiesta deve essere presentata immediatamente dopo il divorzio.

UFFICIO CENTRALE DEL 2° PILASTRO Dal 2017, le casse pensioni sono tenute ad annunciare regolarmente all'Ufficio centrale tutte le persone di cui gestiscono l'avere (art. 24a LFLP). I coniugi e il giudice possono così ottenere una visione d'insieme degli averi di previdenza e di libero passaggio disponibili semplicemente inviando una domanda scritta all'Ufficio centrale. Per maggiori informazioni visitate il sito www.zentralstelle.ch.

ACCREDITI PER COMPITI EDUCATIVI O ASSISTENZIALI

Gli accrediti per compiti educativi o assistenziali sono redditi virtuali (fittizi) accreditati sul conto individuale AVS di una persona assicurata. Non si tratta di somme che vi vengono effettivamente versate, bensì di importi puramente contabili che esistono solo sulla carta e vengono presi in considerazione unicamente per costituire la vostra rendita AVS o AI (p.es. al momento del pensionamento). Per ogni anno in cui una persona assicurata accudisce figli sotto i 16 anni, le vengono computati accrediti per compiti educativi. Ciò consente di aumentare la rendita di persone che accudiscono o hanno accudito i propri figli e per questo motivo rinunciano o hanno rinunciato a un reddito da attività lucrativa.

AUTO ALL'INCASSO Se il genitore tenuto al mantenimento non paga puntualmente o affatto i contributi dovuti, il genitore creditore può farsi aiutare dall'autorità competente del suo luogo di domicilio per ottenere l'esecuzione della pretesa di mantenimento. Perlomeno per quanto riguarda il mantenimento del figlio, tale aiuto è ovunque gratuito (art. 290 CC).

ALiquota DI CONVERSIONE L'aliquota di conversione è utilizzata per trasformare la parte obbligatoria dell'avere di vecchiaia del secondo pilastro in una rendita annuale. Dal 2014, l'aliquota di conversione LPP è del 6,8 per cento (art. 14 cpv. 2 LPP). Si tratta di un tasso minimo che deve essere applicato unicamente per la previdenza professionale obbligatoria.

ANTICIPO DEGLI ALIMENTI Se un genitore tenuto al mantenimento non paga puntualmente o affatto i contributi fissati nel quadro della procedura a tutela dell'unione coniugale o di divorzio oppure in un contratto circa l'obbligo di mantenimento approvato dall'autorità di protezione dei minori e degli adulti APMA (art. 287 CC), il genitore creditore può, in determinate circostanze, farsi anticipare dallo Stato, totalmente o in parte il contributo di mantenimento del figlio (vedi art. 176a e 293 cpv. 2 CC nonché le pertinenti disposizioni cantonali). Per maggiori informazioni rivolgetevi direttamente al vostro Comune di domicilio. Sarà poi lo Stato stesso a riscuotere il denaro anticipato presso la persona debitrice. La possibilità di farsi anticipare il contributo di mantenimento del coniuge durante la vita separata e dopo il divorzio (art. 176a e 131a CC) è offerta solo da alcuni Cantoni. Per maggiori informazioni rivolgetevi direttamente al vostro Comune di domicilio anche in questo caso.

ANTICIPO DELLE SPESE GIUDIZIARIE Se un coniuge non riesce a provvedere ai propri bisogni e non dispone di risparmi degni di nota è esentato dall'obbligo di prestare gli anticipi e le cauzioni richiesti per una procedura di divorzio. Tuttavia, se l'altro coniuge si trova in una buona situazione finanziaria spetta a lui dover pagare l'anticipo delle spese giudiziarie nel quadro dell'obbligo coniugale di reciproca assistenza (art. 159 e 163 CC) volto a sgrovare le casse dello Stato.

ANTICIPO DELLE SPESE PROCESSUALI Una volta presentata la domanda di divorzio, il giudice chiede il pagamento di un anticipo delle spese processuali. Si tratta di un presupposto processuale che deve essere adempiuto. In altre parole, la procedura di divorzio ha inizio solo con il pagamento dell'anticipo delle spese processuali. Le tariffe sono stabilite dai Cantoni.

AUTORITÀ PARENTALE Nelle questioni in cui il figlio non è ancora in grado di decidere da solo, i genitori che detengono l'autorità parentale hanno il diritto e il dovere di decidere al posto suo. L'autorità parentale riguarda la rappresentanza legale, l'educazione e la formazione del minore. Dal 2014, l'autorità parentale congiunta è la regola per tutti i genitori, siano essi non coniugati, coniugati o divorziati. Il giudice attribuisce l'autorità parentale esclusiva solo quando l'autorità parentale congiunta è incompatibile con il bene del minore, ciò che capita molto raramente. Nondimeno, l'autorità parentale congiunta non significa automaticamente che entrambi i genitori abbiano anche la custodia del figlio. Nella maggior parte dei casi, i genitori esercitano sì insieme l'autorità parentale, ma il figlio vive prevalentemente presso il genitore che ne ha la custodia.

